Regolamento *per l'applicazione della legge fondamentale sulla leva marittima in data* 18 *agosto* 1871.

(*Continuazione* — Vedi i num. 135, 136, 137 e 138 della *Gazzetta Ufficiale*)

Art. 188 (*Art.* 54 *della legge*). — Le sorelle maritate o vedove non fanno più parte della famiglia dell'inscritto.

Art. 189 (*Art.* 54 *della legge*). — I fratelli e le sorelle uterini sono considerati appartenere a famiglie diverse, tranne nei rapporti verso la madre vedova a senso del precedente art. 185.

Art. 190 (*Art.* 54 *della legge*). — I consanguinei sono considerati appartenere ad una sola famiglia, tranne nel caso che sia superstite l'ultima moglie del comune loro padre, la quale coi propri figli forma una famiglia separata.

Art. 191 (*Art.* 54 *della legge*). — L'esenzione di cui al num. 4 dell'articolo 54 della legge non sarà pronunciata se non dopo che il Consiglio di leva abbia accertata l'idoneità al servizio del fratello che determina il diritto ad esenzione.

Art. 192 (*Art.* 54 *della legge*). — Nel caso di due fratelli nati nello stesso anno ed inscritti sulla stessa lista, se quello che ha estratto il numero minore sia rimandato ad una futura leva, il Consiglio deve pronunciarsi sulla sorte dell'altro.

Art. 193 (*Art.* 56 *della legge*). — Il militare che, a tenore dell'articolo 56 della legge, tramanda l'esenzione al fratello inscritto di leva, deve risultare in attualità di servizio, oppure disponibile. Epperò tramandano l'esenzione i militari in congedo illimitato dell'esercito e della marina, compresi quelli appartenenti alla milizia provinciale, fatta eccezione soltanto per quelli indicati all'articolo 64 della legge, a riguardo dei quali la legge stessa provvede in modo speciale.

Non è disponibile il disertore, l'assente senza licenza, e il detenuto che sconta una pena.

Pendente il giudizio il militare non latitante si considera disponibile.

Art. 194 (*Art.* 56 *della legge*). — Il periodo di tempo da considerarsi come *durata della ferma contratta* dal militare che vuol tramandare la esenzione al fratello inscritto, è quello che corre dal giorno in cui avvenne il suo arruolamento fino al giorno in cui dovrebbe o avrebbe dovuto normalmente ricevere il congedo assoluto.

Art. 195 (*Art.* 56 *della legge*). — Non è considerata *presenza per punizione* in un corpo di disciplina:

a) L'appartenere alle compagnie *di disciplina speciali* istituite per accogliervi coloro che subirono condanne per furto e che vi furono ascritti per effetto dell'articolo 219 del Codice penale militare in data 28 novembre 1869;

b) L'appartenere alle compagnie *di disciplina di punizione speciali*, nelle quali sono incorporati, a senso dell'articolo 3, n. 3, del Regio decreto 5 maggio 1869, i militari, che, avendo subito una condanna al carcere od alla reclusione militare, si siano resi immeritevoli di rientrare in un corpo dell'esercito o della marina;

c) L'appartenere alle compagnie di cui alla lettera *b*), ma non nella condizione indicata al n. 3 dell'articolo 3 del Regio decreto sopra citato, sempre quando la presenza in queste compagnie risalga ad oltre 6 mesi;

d) L'essere ascritti alla prima classe nella compagnia *di disciplina di punizione*.

Art. 196 (*Art.* 56 *della legge*). — Nella redazione dei certificati d'inscrizione ai ruoli le date saranno espresse in tutte lettere; vi s'indicherà la natura dell'arruolamento, l'epoca in cui regolarmente il militare deve avere compita la ferma, la precisa posizione in cui si trova nell'atto del rilascio del certificato, finalmente gli anni, i mesi ed i giorni che il militare dovesse passare al servizio per compensare il tempo non computabile nella ferma, a tenore degli articoli 162 della legge 20 marzo 1854, e 94 della legge 18 agosto 1871.

Art. 197 (*Art.* 57 *della legge*). — Si considera in ritiro per ferite o per infermità dipendenti dal servizio il militare che per effetto di queste ferite od infermità goda della giubilazione a tenore del numero 2 dell'articolo 1 della legge 27 giugno 1850, n. 1049, sulle pensioni di ritiro pei militari dell'esercito, e del secondo numero 2 dell'articolo 1 della legge 20 giugno 1851, numero 1208, pei militari della marina.

Art. 198 (*Art.* 57 *della legge*). — Si considera morto mentre era in riforma per le cause suddette colui che, riconosciuto inabile per le stesse cause a continuare od a riprendere servizio, sia morto anche prima che gli fosse accordata la giubilazione.

Art. 199 (*Art.* 57 *della legge*). — I Consigli di leva avvertiranno di non confondere coi militari accennati nei due articoli precedenti quelli che siano stati licenziati dal servizio per inabilità non dipendente dalle cause espresse ai numeri 1 e 4 dell'articolo 57 della legge. Quindi non possono valere come prova delle condizioni segnate dai detti numeri 1 e 4, nè il certificato della pensione di riforma accordata ai militari di bassa forza, secondo la legge 11 luglio 1852, n. 1402, nè il certificato dell'assegnamento temporaneo di riforma o della pensione di riforma di cui all'articolo 37 della legge sullo stato degli ufficiali in data 25 maggio 1852, n. 1376.

Art. 200 (*Art.* 57 *della legge*). — I militari che morissero alle case loro in licenza regolare od in congedo di convalescenza sono considerati come se fossero morti sotto le insegne.

Non si considerano come tali le reclute che morissero dopo l'arruolamento, ma prima di mettersi in marcia per raggiungere il corpo, nè i militari che morissero trovandosi nelle condizioni di cui al primo capoverso dell'articolo 193.

Art. 201. — I militi della guardia nazionale mobilizzati e posti sotto la dipendenza del Ministero della Guerra possono procacciare il diritto ad esenzione ai loro fratelli in applicazione dell'articolo 57 della legge.

Art. 202 (*Art* 60 *della legge*). — I diritti dei figli naturali legalmente riconosciuti non datano che dal dì del riconoscimento

Art. 203 (*Art.* 16, n. 3, *della legge*). — Venendo prodotti atti di riconoscimento che o per le circostanze di tempo in cui avvennero o per altri indizi possano ingenerare il dubbio che siano stati fatti con lo scopo di eludere la legge sulla leva, il Consiglio si asterrà dal deliberare finchè non abbia ottenuto dalle autorità politiche o dalle militari le informazioni opportune per conoscere se veri o supposti siano i vincoli di sangue che si pretendono esistere tra l'inscritto e quelli che l'hanno riconosciuto per loro figlio.

Quando, a seguito delle assunte informazioni, vengano confermati i concepiti sospetti, si dovrà far luogo alla designazione dello inscritto, salvo a costui il ricorso ai tribunali perchè in contraddittorio col capitano del porto sia definita la questione di stato, e senza pregiudizio dell'azione penale che fosse da intentarsi dopo emanata la sentenza del giudice sulla questione di stato.

Art. 204 (*Art.* 62 *della legge*). — Il Consiglio di leva deve procedere con circospezione nel riconoscere la condizione di cui al n. 3 dell'articolo 62 della legge. Chiamerà dinanzi a sè coloro che pretendono a quella condizione, per mettersi in grado di formarsi un criterio esatto, indipendentemente dai documenti prescritti.

Per massima debbono ritenersi compresi nella incapacità al lavoro quelli che in modo permanente non vi possono attendere.

Art. 205 (*Art.* 64 *della legge*). — Il congedo assoluto al militare del secondo contingente o della seconda categoria, in applicazione dell'articolo 64 della legge, spetterà sempre quando l'inscritto avrebbe potuto ottenere l'esenzione, in base all'articolo 87 della legge 20 marzo 1854 od all'articolo 56 della legge 18 agosto 1871, per la presenza di un fratello al servizio, se questo fratello, anzichè al secondo contingente od alla seconda categoria, si fosse trovato ascritto al primo contingente od alla prima categoria.

Questo congedo non potrà più essere concesso se, per non essere stato invocato, un fratello del militare del secondo contingente o della seconda categoria abbia potuto conseguire la esenzione per la presenza sotto le armi di un altro fratello ascritto al primo contingente od alla prima categoria.

Art. 206 (*Art.* 64 *della legge*). — Per gli effetti dell'articolo 58 della legge, il militare del secondo contingente o della seconda categoria, congedato in base all'art. 95 della legge 20 marzo 1854 od all'articolo 64 della legge 18 agosto 1871, si considera come se fosse stato esentato per il titolo definito dall'articolo 56.

Questo congedo non si suppone accordato per la sola circostanza che sarebbe spettato; ma è necessario che sia stato invocato e conseguito.

Sulla lista di leva dell'inscritto designato al servizio si noterà il congedo assoluto procacciato ad un fratello del secondo contingente o della seconda categoria.

Art. 207 (*Art.* 64 *della legge*). — Il diritto al congedo assoluto per l'applicazione dell'articolo 64 della legge non viene meno per la circostanza che l'inscritto di leva abbia dovuto esso pure far parte del secondo contingente.

Siccome però il congedo assoluto al fratello da cui l'inscritto non potè ripetere l'esenzione non può essere accordato finchè questi non sia stato riconosciuto idoneo al servizio, secondochè prescrive l'articolo suddetto, occorre che lo inscritto assegnato al secondo contingente si rechi in esperimento presso un corpo militare quando non debbano recarsi sotto le armi gli uomini di secondo contingente subito dopo il loro arruolamento.

Il capitano di porto, per farlo sottoporre a visita, si rivolgerà al comandante del corpo più vicino, ove il compartimento marittimo sia lontano dalla sede di uno stabilimento della Regia Marina o da una nave da guerra.

Art. 208 (*Art.* 64 *della legge*). — Il congedo di cui in detto articolo è autorizzato dal Ministero della Marina, e i documenti gli saranno rivolti dal capitano del porto, ovvero dalle autorità militari se il congedando si trovi sotto le armi.

I documenti da prodursi sono:

Domanda del congedando o della sua famiglia;

Situazione di famiglia;

Estratto di matricola;

Certificato d'inscrizione ai ruoli militari del fratello da cui si ripete il diritto al congedo;

Certificato di constatata idoneità al servizio del fratello, in senso dell'articolo precedente;

Certificato del capitano del porto o della prefettura o sottoprefettura, comprovante che il fratello del congedando avrebbe potuto conseguire l'esenzione, se quest'ultimo avesse appartenuto al secondo contingente.

Art. 209 (*Art.* 95 *della legge* 20 *marzo* 1854 *sul reclutamento*). — Pei militari ascritti alla seconda categoria di contingente dell'esercito il diritto al congedo assoluto per l'articolo 64 della legge sarà fatto valere presso il Ministero della Guerra nei modi praticati per l'applicazione dell'articolo 95 della legge 20 marzo 1854 sul reclutamento.

Art. 210 (*Art.* 65 *della legge*). — Il ricorso per ottenere l'assoluto congedo a cagione di eventi sopraggiunti in famiglia deve pervenire al Ministero per mezzo del comandante in capo del dipartimento se il militare si trovi sotto le armi, o per mezzo del capitano del porto se in congedo illimitato.

Nel secondo caso si dovrà unire alla domanda il foglio di congedo illimitato.

Art. 211 (*Art.* 65 *della legge*). — Per provare le condizioni volute dall'articolo 65 della legge si produrranno, a seconda dei casi, i documenti stabiliti per le domande di esenzione, dai quali dovrà inoltre chiaramente risultare l'evento per effetto del quale si invoca il congedo, ed essere dimostrato che questo evento è posteriore all'arruolamento, oltre alla formale dichiarazione del militare di aderire al proprio congedamento. Questa dichiarazione sarà ricevuta dal comandante del corpo o dal capitano di porto.

Art. 212 (*Art.* 66 *della legge*). — Quando sia invocato congedo assoluto per eventi sopraggiunti in famiglia dopo il giorno della pubblicazione dell'ordine di leva sulla classe a cui appartiene colui che invoca l'applicazione dell'articolo 66 della legge, se egli non sia stato ancora avviato al corpo, il capitano del porto ne sospenderà la partenza.

Per la domanda del congedo e produzione dei documenti si seguiranno le norme dettate per l'applicazione dell'articolo 65 della legge.

Art. 213 (*Art.* 65 e 66 *della legge*). — Non è necessario che la domanda di congedo segua immediatamente l'evento sopra cui è fondata: basta che sia fatta mentre durano le condizioni di famiglia prodotte dall'evento stesso; e non è pregiudicata dalle modificazioni che dopo la sua presentazione siano avvenute nello stato della famiglia.

L'autorità che riceve la domanda dovrà pertanto specificare la data della sua presentazione.

Art. 214 (*Art.* 48 *della legge*). — Quando anche il congedo intervenga prima della chiusura della leva sulla classe a cui appartiene il congedato in base all'articolo 65 od all'articolo 66 della legge, egli computa nel primo contingente se vi appartenga per ragione del numero estratto.

CAPO VII. — *Del cambio di fratelli.*

Art. 215 (*Art* 68 e 71 *della legge*). — La surrogazione tra fratelli risulta da un atto amministrativo che dovrà essere firmato dai fratelli che si danno il cambio, e, quando sia assente l'inscritto, dal suo rappresentante.

L'arruolamento specificherà la qualità di cambio, la quale sarà anche indicata dal foglio di marcia.

Art. 216 (*Art.* 69 *della legge*). — Per provare i requisiti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 69 della legge, il fratello che va per cambio dovrà presentare i seguenti documenti:

a) Certificato dell'esito di leva, rilasciato dal capitano del porto, ove per ragione di età abbia dovuto concorrere alla leva;

b) Attestazione di buona condotta, rilasciata dal sindaco del comune di domicilio;

c) Altra consimile attestazione dell'arma dei RR. carabinieri;

d) Il foglio del congedo, ed il certificato di buona condotta rilasciato dal comandante del corpo, se fu militare;

e) Certificato di penalità rilasciato dalle cancellerie dei tribunali civili e correzionali presso cui è istituito il casellario giudiziario;

f) Situazione di famiglia;

g) Atto di nascita ed estratto di matricola della gente di mare, se non abbia ancora raggiunto l'età della leva.

Art. 217 (*Art.* 70 *della legge*). — Quando sia chiamata alla leva la classe a cui appartiene il fratello che andò per cambio, la lista di leva di questa classe deve portare l'indicazione che l'inscritto si trova arruolato al servizio militare come cambio del fratello.

Al fratello che ha messo cambio corrono gli stessi obblighi che avrebbe l'altro fratello; epperò deve rispondere per lui, e può esperire gli stessi diritti che competerebbero all'altro ove il cambio non avesse avuto luogo.

Art. 218 (*Art.* 70 *della legge*). — Se il fratello che è andato per cambio sia morto, egli deve essere cancellato dalla lista di leva, nè il fratello che ha messo cambio è più ricercato.

Art. 219 (*Art.* 70 *della legge*). — Se il fratello che è andato per cambio risulti, all'atto della sua chiamata in leva, nella incapacità legale di servire nella milizia per effetto di condanna, questa incapacità non si riversa sul fratello che ha messo il cambio, ed esso deve soddisfare il debito dell'altro.

Art. 220 (*Art.* 70 *della legge*). — Se il fratello che ha messo cambio sia riconosciuto inabile allorchè si presenta davanti al Consiglio di leva per rappresentare il fratello inscritto che è andato al servizio in sua vece, egli è riformato, ed il Consiglio gli fa rilasciare una dichiarazione da cui resulti avere egli soddisfatto all'obbligo di rappresentare il fratello.

Art. 221 (*Art.* 70 *della legge*). — In occasione della leva sulla classe a cui appartiene il cambio, se questi fu congedato dal corpo a seguito di rassegna di rimando dopo il termine indicato al numero 2 dell'articolo 73 della legge, il fratello che lo rappresenta per gli obblighi e pei diritti dovrà presentarsi unitamente a lui per far valere i diritti di riforma che a quest'ultimo potessero ancora competere.

Art. 222 (*Art.* 73 *della legge*). — Spetta al Ministero di pronunziare la nullità del cambio sulla proposta dei capitani di porto o dei comandanti delle divisioni del Corpo Reale Equipaggi.

Art. 223. — Annullata la surrogazione, il cambio sarà cancellato dai ruoli, salva l'azione penale nei casi previsti dalla legge.

Art. 224 (*Art.* 73 *della legge*). — Nei primi tre mesi di servizio del fratello che è andato per cambio si procederà a frequenti visite del medesimo per iscoprire se fosse affetto da qualche malore preesistente all'arrivo sotto le armi.

Riconosciuta l'inabilità si dovrà riferirne senza indugio al Ministero.

Art. 225 (*Art.* 73 *della legge*). — Finchè la surrogazione non divenga definitiva, colui che ha messo cambio non potrà espatriare nè prendere imbarco per viaggio di lungo corso, tranneché il fratello che lo rappresenta sia stato definitivamente ascritto al secondo contingente e lasciato in congedo illimitato.

Art. 226 (*Art.* 73 *della legge*). — Il fratello che ha accettato la qualità di cambio, se appartenga al secondo contingente e non debba raggiungere le insegne subito dopo l'arruolamento per la chiamata sotto le armi di tutta la sua classe, deve rimanere per tre mesi a disposizione del capitano del porto, il quale entro questo termine avviserà a farlo visitare accuratamente, una volta almeno, nei modi accennati all'articolo 207.

Art. 227 (*Art.* 39 e 79 *della legge*). — Quando venga annullato il cambio, l'idoneità al servizio dell'inscritto, se l'atto avvenne davanti al Consiglio di leva, sarà accertata da questo Consiglio, il quale pronuncierà la riforma in caso di inabilità.

Art. 228 (*Art.* 93 e 126 *della legge*). — Se il fratello che aveva messo cambio non obbedisca al precetto (che gli sarà intimato al luogo di domicilio) di assumere personalmente il servizio, ovvero alla scadenza del termine assegnatogli non facesse constare di qualche legittimo impedimento, sarà dichiarato renitente per deliberazione speciale del Consiglio di leva se il cambio era avvenuto innanzi ad esso; e sarà dichiarato disertore dal comandante del corpo se il cambio aveva avuto luogo davanti al Consiglio di amministrazione.

Art. 229 (*Art.* 36 e 73 *della legge*). — Se il fratello che andò per cambio appartenga al secondo contingente, quando è pronunciato l'annullamento, l'altro fratello, se trovasi assente, viene arruolato e messo in congedo illimitato, come porta l'art. 36 della legge per gl'inscritti che a ragione del numero estratto siano stati definitivamente assegnati al secondo contingente.

CAPO VIII. — *Del passaggio dal primo al secondo contingente e del riassoldamento con premio.*

Art. 230 (*Art.* 74 *della legge*). — La classe di leva a cui continua a rimanere assegnato il militare che ottiene il passaggio dal primo al secondo contingente è quella dell'anno in cui il militare fu arruolato, sia che l'arruolamento abbia avuto luogo prima della chiamata della sua classe, sia che abbia avuto luogo dopo.

Art. 231. (*Art.* 74 e 75 *della legge*). — Presso il Ministero sarà tenuto il ruolo nominativo dei militari che possono essere ammessi al riassoldamento con premio.

Questo ruolo servirà per eseguire la ripartizione di cui allo articolo 75 della legge.

Art. 232 (*Art.* 75 *della legge*). — La ripartizione del numero dei passaggi di contingente che si possono concedere mediante pagamento sarà annunziata ai Consigli di leva prima delle sedute per l'esame degl'inscritti.

Art. 233 (*Art.* 75 *della legge*). — I capitani di porto nella prima adunanza del Consiglio presenteranno al medesimo le domande che loro fossero pervenute sia direttamente dagl'inscritti o dai loro rappresentanti, sia per mezzo degli ufficiali di porto dei circondari. Il Consiglio di leva formerà l'elenco di queste domande e vi aggiungerà quelle che gli venissero di mano in mano presentate entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione dell'ordine di leva.

Spirato questo termine non saranno più accettate domande, e gl'inscritti che le presentassero saranno avvertiti della facoltà di riprodurle presso il corpo quando fossero arruolati.

Art. 234 (*Art.* 75 *della legge*). — L'elenco degl'inscritti che avranno, nei termini di legge, presentata la domanda, sarà trasmesso al Ministero dopo che avrà avuto luogo il versamento del prezzo stabilito. Vi sarà fatta nota la circostanza del decadimento dal diritto di passare al secondo contingente per quelli che non avessero eseguito il versamento.

Art. 235 (*Art.* 75 *della legge*). — Quando in uno o più compartimenti le domande siano risultate superiori al numero che se ne poteva accogliere, ed in altri siano risultate inferiori, il Ministero autorizzerà l'accoglimento di tutte se in complesso non superino il numero dei militari disponibili pel riassoldamento con premio; altrimenti procederà a nuovo riparto, a senso del penultimo capoverso dell'articolo 75 della legge, fra i compartimenti in cui le domande furono eccedenti, in proporzione del numero delle domande stesse.

Art. 236 (*Art.* 75 *della legge*). — Verificandosi il caso di domande maggiori di quelle accettabili in un compartimento secondo la ripartizione di cui all'articolo 232, i Consigli di leva accorderanno agl'inscritti presenti, che abbiano fatto domanda di passaggio al secondo contingente, una dilazione per attendere le comunicazioni del Ministero circa la possibilità di accogliere queste domande per effetto del nuovo riparto eventuale di cui sopra.

Art. 237 (*Art.* 74 e 75 *della legge*). — All'inscritto che sia stato ammesso a versare il prezzo di passaggio dal primo al secondo contingente, il capitano del porto rilascia un ordine per il tesoriere provinciale di ricevere nel termine di giorni dieci la somma stabilita e di emettere due vaglia del Tesoro, rappresentanti l'uno le lire mille, più l'ammontare di un intero assegno di primo corredo, di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo 81 della legge, l'altro la restante somma versata dall'inscritto: il primo vaglia intestato a favore del Ministero della Marina, il secondo a favore del cassiere della Cassa dei depositi e prestiti.

Art. 238 (*Art.* 74 e 75 *della legge*). — Il capitano di porto rimetterà al tesoriere l'elenco degl'inscritti stati autorizzati al versamento.

Art. 239 (*Art.* 74 e 75 *della legge*). — Il tesoriere spedirà al capitano del porto i due vaglia e rilascerà a chi avrà fatto il versamento una dichiarazione di ricevuta, per conto dell'inscritto, della intera somma versata.

Questa dichiarazione dovrà essere comunicata al presidente del Consiglio di leva, il quale, riconosciuto che il versamento fu fatto in tempo utile, e visto confermato lo stesso pagamento dai due vaglia trasmessigli dal tesoriere, promuoverà dal Consiglio, a cui darà comunicazione dei vaglia stessi, il passaggio dal primo al secondo contingente.

Art. 240 (*Art.* 74 e 81 *della legge*). — Il capitano del porto, dopo di aver data comunicazione dei due vaglia al Consiglio di leva, li trasmetterà al Ministero, affinchè sia provveduto per l'applicazione delle somme corrispondenti nel modo indicato nella prima parte dell'articolo 74 della legge.

Art. 241 (*Art.* 81 *della legge*) — Il Ministero, ricevuti i detti vaglia, trasmette alla Cassa dei depositi e prestiti quelli che sono ad essa intitolati, per la successiva conversione in certificati d'inscrizione a favore dei riassoldati con premio.

Art. 242 (*Art.* 77, 79, 81, 92, 93 e 95 *della legge*). — I militari che fino dal giorno del loro arruolamento chiesero ed ottennero di contrarre la ferma permanente di 8 anni; quelli che, essendo ascritti alla ferma temporanea, passarono, sulla loro domanda, alla permanente; come pure i militari che, invece di andare in congedo assoluto, chiesero ed ottennero di contrarre una nuova ferma, o trovandosi già definitivamente licenziati, rientrarono al corpo per volontario arruolamento, non possono essere ammessi al riassoldamento con premio se non dopo ultimato l'impegno che hanno assunto.

Art. 243. — L'affidamento al riassoldamento dei militari indicati nel precedente articolo potrà aver luogo sei mesi prima che spiri il tempo di effettivo servizio pel quale si sono vincolati.

Art. 244 (*Art.* 81 *della legge*). — La Cassa dei depositi e prestiti, avuta notizia dei nomi dei riassoldati, rimette i certificati d'inscrizione al Ministero, il quale li passa ai Consigli di amministrazione del Corpo insieme con la somma da mettersi a disposizione dei riassoldati e con quella da accreditarsi alle loro masse.

Art. 245. Quando alla chiusura delle operazioni di leva venisse a risultare che un inscritto, il quale abbia pagato il prezzo del passaggio dal primo al secondo contingente, dovesse far parte del detto secondo contingente per effetto del numero estratto, il capitano del porto, od il comandante del corpo ove il passaggio abbia avuto luogo posteriormente allo arruolamento, promuoverà dal Ministero la restituzione della somma pagata.

Art. 246. Il Ministero ordinerà la emissione di due vaglia del Tesoro a favore di chi avrà fatto il versamento per conto dell'inscritto, a titolo di restituzione. Il primo vaglia rappresenterà le lire 1000, più il valore di un primo corredo militare: l'altro vaglia rappresenterà il resto della somma versata pel passaggio di contingente, oltre agl'interessi che avesse prodotto la cartella della Cassa dei depositi e prestiti, di cui il Ministero dovrà valersi per la restituzione.

Art. 247. Nel caso che tutte le somme pagate da inscritti o da militari per ottenere lo scambio di contingente fossero già state impiegate in riassoldamenti, la restituzione di cui agli articoli 245 e 246 sarà fatta col prodotto del primo prezzo che venga pagato pel passaggio di contingente, e l'inscritto non avrà ragione di reclamo per il ritardo e la mancanza di interessi.

Art. 248 (*Art.* 74 e 75 *della legge*). — Dal giorno della pubblicazione dell'ordine di leva, ed infino a che il Ministero non abbia fatto conoscere ai comandanti delle divisioni del Corpo Reale Equipaggi il risultato delle domande fatte dagl'inscritti, in conformità dell'articolo 75 della legge, s'intenderà sospesa pei militari la facoltà del passaggio dal primo al secondo contingente.

Art. 249 (*Art.* 74, 75 e 81 *della legge*). — Il militare che desidera di essere ammesso al passaggio di contingente, ne fa domanda verbale al comandante del corpo, il quale ne prende nota.

Se si trovino affidati disponibili, il militare sarà invitato a versare nella cassa del corpo, sopra ordine d'introito del Consiglio di amministrazione, la somma prescritta.

Il comandante del corpo informerà il Ministero dell'accordato passaggio con la trasmissione contemporanea di un vaglia del Tesoro a favore del cassiere della Cassa dei depositi e prestiti per la somma che dovrà essere convertita in cartella fruttifera: le rimanenti lire 1000, più la somma stabilita per un assegno di primo corredo, rimarranno nella Cassa del corpo a disposizione del Ministero per l'uso di cui all'articolo 240.

Art. 250 (*Art.* 74 e 75 *della legge*). — Quando il numero dei passaggi di contingente avesse raggiunto il numero degli affidati pel riassoldamento, il Ministero ne informerà i Consigli di amministrazione delle divisioni del Corpo Reale Equipaggi, affinchè non ammettano altri passaggi infino a nuovo avviso.

Art. 251 (*Art.* 77 *della legge*). — I militari specificati dall'art. 77 della legge, i quali aspirino al riassoldamento con premio, dovranno farne domanda, che potrà essere anche presentata dopo tre anni e mezzo di effettivo servizio, purchè abbiano i requisiti di cui ai numeri 1, 2 e 3 dello stesso articolo 77 e non siano per oltrepassare l'età indicata al numero 4 al tempo in cui potrebbe aver luogo il loro riassoldamento.

Art. 252. — Gli affidamenti pel riassoldamento con premio sono dati dal Consiglio di amministrazione.

Art. 253. — Il registro degli affidati e dei riassoldati indicherà il numero d'ordine, il cognome e nome, il numero di matricola, l'anno, il mese e il giorno e il luogo della nascita, e il luogo dell'ultimo domicilio prima dell'ammissione al servizio, il giorno dell'entrata al servizio, quello dell'affidamento e quello del riassoldamento.

Art. 254. — Alla fine di ciascun trimestre sarà trasmesso al Ministero un estratto di detto registro contenente gli affidamenti concessi nel trimestre stesso, e gli saranno comunicati i documenti che giustificano l'accordato affidamento, acciocchè il Ministero possa verificarne la regolarità.

Art. 255 (*Art.* 77 *della legge*). — I riassoldamenti hanno luogo per priorità di acquisto delle condizioni richieste; in caso di parità sarà data preferenza a coloro che prima ottennero l'affidamento.

Art. 256 (*Art.* 74 *della legge*). — I riassoldamenti sono ordinati dal Ministero con la scorta del ruolo di cui all'articolo 231.

Art. 257 (*Art.* 78 *della legge*). — Il militare, munito di congedo assoluto, che desideri di essere riassoldato con premio, deve farne domanda al Consiglio di amministrazione della divisione del Corpo Reale Equipaggi donde fu congedato.

Egli sarà riassunto al servizio come affidato e prenderà posto nel ruolo di cui all'articolo 231. Il riassoldamento avrà luogo secondo l'ordine prescritto dall'articolo 255.

Art. 258 (*Art.* 81 *della legge*). — La nuova ferma dei riassoldati decorre dalla data dell'atto di riassoldamento.

Art. 259 (*Art.* 86 e 95 *della legge*). — I militari che siano stati affidati pel riassoldamento, qualora per fatto proprio non vengano riassoldati, s'intendono avere incontrato una ferma volontaria di due anni in applicazione degli articoli 86 e 95 della legge.

Art. 260 (*Art.* 56, 86 e 95 *della legge*). — Se, dopo spirata la ferma, il militare affidato pel riassoldamento avesse tramandato l'esenzione ad un fratello, egli s'intenderà avere contratto una nuova ferma volontaria di anni due, ancorchè il riassoldamento non abbia avuto luogo per causa da lui indipendente.

Art. 261 (*Art.* 75, 86 e 95 *della legge*). — Salvo il disposto degli articoli 259 e 260, il militare affidato pel riassoldamento con premio può essere sciolto dallo impegno assunto nell'atto dell'affidamento, purchè ne faccia domanda, o prima della pubblicazione dell'ordine di leva, ovvero dopo che il Ministero avrà deciso, in base al penultimo capoverso dell'articolo 75 della legge, sullo accoglimento delle domande di passaggio dal primo al secondo contingente presentate dagli inscritti di leva.

Art. 262 (*Art.* 77 *della legge*). — Innanzi di procedere all'atto del riassoldamento i Consigli d'amministrazione si accerteranno che i riassoldandi continuino nel pieno possesso dei requisiti legali, e li faranno sottoporre ad accurata visita medica per riconoscere se non abbiano alcuna imperfezione anche incipiente, talchè possano con fondamento reputarsi idonei a percorrere la nuova ferma inerente al riassoldamento.

Del risultato di questa visita sarà redatto un certificato da conservarsi unitamente all'atto del riassoldamento.

Se il riassoldamento non abbia luogo per difetto di requisiti, il Consiglio di amministrazione dichiarerà nullo lo affidamento e ne informerà il Ministero per la cancellazione dal ruolo.

Art. 263 (*Art.* 83 *della legge*). — La consegna della cartella di credito ai riassoldati od agli eredi loro sarà fatta con le formalità richieste pel pagamento dei crediti di massa.

Sulla matricola sarà notato il credito con la formula: *Risulta in credito di lire . . . . . versate nella Cassa dei depositi e prestiti come da cartella n. . . . . .* ; e la consegna della cartella con la formola: *La cartella del credito predetto venne consegnata a N. N. come da ricevuta in data . . . .*

All'atto della consegna della cartella sarà fatta a tergo di essa la dichiarazione di cui all'articolo 93 del regolamento per l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti approvato con Regio decreto 8 ottobre 1870.

Art. 264. Di mano in mano che succeda la

consegna delle cartelle i Consigli di amministrazione del corpo ne informeranno l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti ed il Ministero, il quale ne prende nota sopra il registro dei riassoldati.

Art. 265 (*Art.* 84 *della legge*). — Al principio di ogni anno i Consigli d'amministrazione delle divisioni del Corpo Reale Equipaggi spediranno al Ministero l'elenco di coloro che, giusta l'articolo 84 della legge, nell'anno precedente incorsero nella perdita degli interessi del credito che avevano sulla Cassa dei depositi e prestiti, e di quelli che, per essere stati dichiarati disertori o per condanne a pene escludenti dalla milizia, decaddero da ogni diritto verso il credito stesso.

Il Ministero, sovra la più recente statistica dei contribuenti alle diverse casse degl'invalidi della marina mercantile, procederà alla ripartizione fra di esse delle somme risultanti da quelle note, e ne ordinerà ai Consigli d'amministrazione del corpo il versamento.

TITOLO III.

Degli arruolamenti volontari.

Art. 266 (*Art.* 85 *della legge*). — Per contrarre l'arruolamento volontario si richieggono i seguenti documenti:

a) Atto di nascita, ovvero il foglio di assoluto congedo se l'arruolando fu già militare;

b) Estratto della matricola della gente di mare di prima categoria o dei registri speciali stabiliti per la gente di mare di seconda categoria, comprovante l'esercizio delle arti marittime pel tempo voluto dal numero 2 dell'articolo 85 della legge, nel modo prescritto all'articolo 5 del presente regolamento;

c) Certificato dell'esito avuto nella leva, qualora appartenga ad una classe già chiamata.

Il congedo assoluto tien luogo di questo certificato per coloro che già furono militari;

d) Le attestazioni di cui alle lettere *b*, *c* dell'articolo 216;

e) Certificato di cui alla lettera *d* dell'articolo 216, se fu già militare;

f) Certificato negativo di condanne criminali o di stato d'accusa pei crimini o reati di cui al numero 6 dell'articolo 85 della legge, rilasciato come alla lettera *e* dell'articolo 216;

g) Atto di consenso di cui al numero 7 dell'articolo 85 della legge, sottoscritto dalla persona che lo accorda, e col *visto* del sindaco.

Ove non esista chi possa dare l'assenso, si supplirà con una espressa dichiarazione del sindaco certificata da due testimoni.

I designati nel capoverso del numero 8 dell'articolo 85 della legge, invece dello estratto di cui alla lettera *b*, produrranno questi altri documenti a seconda della loro arte;

h) Uno o più certificati, da rilasciarsi dall'ufficio comunale, dell'esercizio dell'arte di macchinista o di fuochista, sull'attestazione del capitano del bastimento o di chi aveva la direzione del galleggiante che non fosse bastimento, e di un'altra persona impiegata nello stesso bastimento o galleggiante.

Ogni certificato indicherà la durata dell'esercizio ed il tempo in cui ebbe luogo;

i) Certificato o certificati uguali, per l'esercizio della navigazione lacuale o fluviale, per coloro che non erano imbarcati come addetti alle macchine a vapore o che servivano sopra bastimenti a vela;

k) Atto di notorietà rilasciato dalla Giunta comunale, confermato dall'attestazione di tre persone conosciute alla Giunta stessa e meritevoli di fede, comprovanti l'esercizio, per un tempo non minore di due anni, dell'arte di barcaiuolo o di battellante dei laghi, fiumi o lagune. Questo atto specificherà il tempo, il luogo ed il modo di questo esercizio;

l) Certificato delle Società ferroviarie rilasciato dalle Direzioni competenti, ovvero dalle corrispondenti autorità governative per le ferrovie esercitate dallo Stato, comprovante l'esercizio dell'arte di macchinista o di fuochista delle locomotive o delle macchine fisse pel servizio delle ferrovie;

m) Lo stesso certificato, rilasciato però dal sindaco sull'attestazione del direttore o del proprietario o di chi rappresenta il proprietario delle macchine fisse mosse dal vapore, e di un'altra persona addetta a queste macchine, comprovante il servizio prestato intorno ad esse, con tutte le particolarità di cui sopra;

n) Certificato, finalmente, rilasciato dal sindaco, sopra l'attestazione dei direttori di stabilimenti metallurgici e di altra persona ivi impiegata, per comprovare in modo ben circostanziato la lavorazione in detti stabilimenti.

Art. 267 (*Art.* 85 *e* 87 *della legge*). — Se l'arruolando non sia cittadino italiano, egli produrrà certificato della buona condotta tenuta all'estero.

Se non abbia dimorato almeno da tre mesi nello Stato, questo certificato, della cui validità sarà giudice il Ministero, lo dispensa dalla produzione di quelli specificati alle lettere *e*), *g*) dell'articolo precedente.

Inoltre non è tenuto a giustificare di aver adempito alla leva, ma deve produrre il foglio di congedo o il documento che ne possa tener luogo, se fu militare in qualche paese.

Il possesso dei requisiti di esercizio, di cui al numero 2 ed al capoverso del numero 8 dell'articolo 85 della legge, sarà comprovato con documenti, del cui valore giudicherà ugualmente il Ministero prima di autorizzare l'arruolamento.

Art. 268. — I documenti prodotti dagli arruolati volontari saranno custoditi nell'archivio dei Consigli d'amministrazione del corpo.

Art. 269 (*Art.* 88 *della legge*). — Le domande documentate di arruolamento volontario per parte di un cittadino dello Stato si devono fare ai comandanti delle divisioni del Corpo Reale Equipaggi: gli uffici tutti della marina mercantile devono riceverle e farle pervenire al corpo per mezzo della capitaneria di porto del compartimento. Con lo stesso mezzo il comandante del corpo farà conoscere l'accoglimento o la reiezione della domanda.

Se il richiedente non appartenga alla gente di mare e non dimori in un comune marittimo, la domanda sarà trasmessa al corpo per mezzo del sindaco.

Art. 270 (*Art.* 87 *della legge*). — La domanda dello straniero potrà essere fatta tanto al Ministero quanto al comandante del corpo. Nel secondo caso i documenti perverranno al Ministero per mezzo del comandante in capo del dipartimento marittimo, in cui l'arruolamento dovrebbe aver luogo. Il comandante in capo esprimerà il suo avviso sull'accoglimento da darsi alla domanda.

Art. 271 (*Art.* 88 *della legge*). — All'arruolamento dovrà precedere la visita personale fatta per cura di uno o più ufficiali sanitari in presenza del Consiglio d'amministrazione.

La visita e l'arruolamento potranno anche aver luogo, per delegazione del Consiglio d'amministrazione, presso un corpo militare di terra o frazione di corpo, od a bordo di una nave da guerra o presso una capitaneria di porto.

Art. 272. — Il risultato della visita sanitaria consterà da dichiarazione scritta, donde risulti che il volontario sia assolutamente sano, robusto e dotato di buona costituzione fisica.

Art. 273 (*Art.* 92 *della legge*). — L'atto di arruolamento specificherà la ferma che si contrae; e quando sia quella permanente, si farà espressa menzione della domanda dell'arruolato di essere ammesso a contrarla a preferenza dell'altra.

Quando l'accettazione definitiva di un volontario debba essere condizionata ad un esperimento, si farà cenno di questa condizione nell'atto di arruolamento.

Art. 274 (*Art.* 89 *della legge*). — In tempo di guerra le domande di arruolamento volontario potranno essere messe in corso sebbene non corredate di tutti i documenti descritti negli articoli precedenti.

Art. 275 (*Art.* 89 *e* 91 *della legge*). — Appena seguito l'arruolamento si farà subito l'inscrizione a matricola con la formula:

Arruolato volontario in questa divisione per la ferma..... di cui all'art. 91 *della legge sulla leva di mare* (oppure — *per la sola durata della guerra in base all'art.* 89 *della legge sulla leva di mare*) *come da atto in data.....*

Art. 276 (*Art.* 87 *della legge*). — Nell'atto d'arruolamento dello straniero e nella formula d'inscrizione a matricola si citerà l'autorizzazione del Ministero.

Art. 277 (*Art.* 49 *della legge*). — Al tempo della chiamata alla leva di mare della classe a cui appartiene per ragione di nascita l'arruolato volontario si noterà in matricola:

Designato a far parte del primo contingente del compartimento marittimo di.....

La designazione risulterà dagli stati della capitaneria.

Art. 278 (*Art.* 13 *e* 49 *della legge*). — L'arruolato volontario, che non appartenga alla gente di mare e non abbia ancora concorso alla leva, sarà invitato a dichiarare a quale compartimento marittimo egli intenda di appartenere, affinchè in quello possa essere inscritto sulla lista di leva marittima. Se però egli appartenga ad un comune litorano, sarà fatto inscrivere nella lista del compartimento marittimo nella cui circoscrizione il comune si trova.

Art. 279 (*Art.* 92 *della legge*). — I giovani, di cui parla il penultimo capoverso dell'art. 92 della legge, alla loro uscita dalla scuola o dall'istituto militare della Regia Marina si considerano vincolati alla ferma permanente senza che occorra la sottoscrizione di un atto speciale di volontario arruolamento allorchè raggiungono i 17 anni di età, tenendone luogo l'atto di ammissione alla scuola od all'istituto.

Art. 280 (*Art.* 91 *e* 92 *della legge*). — L'inscrizione alla matricola del corpo avrà luogo il giorno dell'uscita dalla scuola od istituto con la formula: *volontario in questa divisione per la ferma permanente, secondo gli articoli* 91 *e* 92 *della legge sulla leva di mare come proveniente da . . . . li . . . . .*

Art. 281. — Prima dello arruolamento del volontario (se egli di già non sia stato militare) gli si farà conoscere l'importanza dell'obbligo che sta per contrarre e le pene stabilite dal Codice militare marittimo contro i disertori.

Art. 282 (*Art.* 154 *della legge* 20 *marzo* 1854). — Dopo la pubblicazione dell'ordine di leva, sia di terra che di mare, nessun giovine appartenente alla classe chiamata può contrarre arruolamento volontario nel Corpo Reale Equipaggi infino a che le operazioni della leva non siano definitivamente chiuse

Art. 283. — I militari che stiano per terminare la ferma ed intendano di rimanere al servizio devono, almeno tre mesi prima dello spirare della ferma in corso, farne dichiarazione al comandante del corpo, oppure al comandante del bastimento su cui trovinsi imbarcati.

Il comandante in capo del dipartimento la rappresenterà al Ministero col suo parere e con la trasmissione della copia del foglio caratteristico.

Art. 284. — Se il militare che chiede di contrarre una nuova ferma sia di ottima condotta, egli sarà sottoposto alla visita medica, e per lui si osserveranno le prescrizioni stesse che sono dettate dagli articoli 271 e 272 per l'accertamento della fisica robustezza e idoneità al servizio dei volontari.

Art. 285. — Il solo fatto del prestato servizio non accerta la idoneità, sebbene, prima di concludere per la inabilità a contrarre nuova ferma, siano da tenere in conto e l'abito già formato alla vita militare e la specialità del servizio.

Art. 286 (*Art.* 86 *e* 91 *della legge*). — La nuova ferma che possono contrarre i militari che hanno terminato quella per cui si erano vincolati, non dovrà essere maggiore di otto anni, ossia della ferma permanente stabilita dalla legge.

Art. 287 (*Art.* 88 *della legge*). — Quando un militare sia ammesso a contrarre una nuova ferma, egli deve sottoscrivere un apposito atto davanti al Consiglio d'amministrazione del corpo, o davanti al Consiglio di bordo, alla presenza di due testimoni, o davanti a chi fosse delegato dal Consiglio d'amministrazione del corpo a ricevere l'atto, come è detto pei volontari all'articolo 271.

Art. 288 (*Art.* 86 *e* 91 *della legge*). — La nuova ferma decorre dal giorno in cui terminerà quella in corso. Se per caso la ferma primitiva fosse spirata, la nuova decorre dal giorno in cui viene contratta. Sulla matricola si segnerà: *Ha contratto una nuova ferma di anni . . . . . . come da atto . . . . . .*

Art. 289 (*Art.* 85, 86, 89 *e* 91 *della legge*). — A colui che è in congedo assoluto non si applica l'articolo 86 della legge. Egli può contrarre un nuovo vincolo militare, ma come un volontario ed in base al precedente articolo 85, e deve assumere una ferma normale secondo l'articolo 91, salvo il caso di guerra contemplato dall'articolo 89.

Art. 290. — Due registri, l'uno per gli arruolati volontari, l'altro pei militari ammessi a contrarre nuova ferma, saranno tenuti dal Consiglio d'amministrazione in relazione con gli atti e documenti prescritti.

Art. 291. — In occasione di rassegna per rimando il rassegnatore si farà presentare gli arruolati volontari e gli ammessi a nuova ferma, che trovansi a terra, per riconoscere se tutti siano forniti della richiesta attitudine.

Art. 292. — Qualora la legalità dell'arruolamento volontario o della rinnovazione della ferma venisse impugnata sia dai militari che dai loro parenti, il reclamo sarà presentato al comandante del corpo, il quale ne riferirà al comandante del dipartimento affinchè la controversia venga sottoposta alle decisioni del Ministero, salvo il ricorso ai tribunali se la questione insorta fosse per natura sua di competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 293 (*Art.* 90 *della legge*). — Il militare che serve come volontario, se invochi il congedo assoluto per l'articolo 90 della legge, dovrà produrre documenti che comprovino l'essenziale cambiamento avvenuto nella sua famiglia per sopraggiunti avvenimenti.

I documenti da prodursi saranno quelli indicati per l'applicazione dell'articolo 65 della legge in quanto essi valgano a giustificare la domanda di congedo, e vi saranno, a seconda dei casi, sostituiti od aggiunti altri documenti.

Art. 294 (*Art.* 65 *e* 90 *della legge*). — Il ricorso sarà presentato al comandante del corpo se il militare volontario si trovi sotto le armi, al capitano del porto se in congedo illimitato. Sì l'uno che l'altro nel farne la trasmissione al Ministero aggiungeranno le loro particolari informazioni ed esprimeranno il loro parere.

Prima di esaminare se sia il caso di proporre al Ministero di usare della facoltà concessagli dall'articolo 90 della legge, si dovrà vedere se il congedo domandato non competa di pien diritto per l'articolo 65.

Art. 295 (*Art.* 49, 65 *e* 90 *della legge*). — L'applicazione dell'articolo 90 della legge non avrà luogo dopochè il militare, che si arruolò volontario, sia stato computato in isconto del primo contingente della leva della sua classe, ed infino a che non abbia percorso la ferma permanente o temporanea che aveva quando computò nel detto contingente.

TITOLO IV.

Della durata della ferma e dell'obbligo al servizio militare.

Art. 296 (*Art.* 91 *della legge*). — Si considera *effettivo* l'arruolamento per la decorrenza della ferma temporanea o della permanente, quando l'arruolato è giunto sotto le armi ed è preso in sussistenza al corpo.

La matricola, dopo l'arruolamento, indicherà in che giorno si è avuto al corpo lo arruolato. Non si farà questo cenno quando si tratta di arruolamento seguito presso la sede del Consiglio di amministrazione.

Art. 297. — La formula per l'inscrizione a matricola degli uomini forniti dalla leva è la seguente, salve le modificazioni richieste da posizioni individuali eccezionali:

Arruolato nel compartimento marittimo di.... di leva dell'anno...... avendo avuto in sorte il num....... di estrazione, ed assegnato al primo contingente per la ferma temporanea portata dall'articolo 91 *della legge* 18 *agosto* 1871, *il....*

Avuto in questa divisione marinaro di terza classe il......

La prima parte di questa formula servirà per la iscrizione egualmente di quelli dell'altro contingente, variando l'indicazione di *primo* in *secondo*, e quella di *per la ferma temporanea portata* in *pel tempo determinato*.

Art. 298. — Quando un militare del secondo contingente passi o per propria elezione o per ragione di leva al primo contingente, egli è cancellato dalla matricola speciale del secondo contingente e portato sulla matricola principale del corpo.

Art. 299. — Coloro che al tempo di loro concorso alla leva si trovassero nella qualità di allievi ufficiali in una scuola o in un collegio od istituto militare di terra o di mare, senza però essere vincolati, in qualità di volontari, da una ferma militare formalmente contratta prima della leva, oppure incorsa di pien diritto a tenore dell'articolo 279 del presente regolamento, saranno egualmente inscritti ai ruoli matricolari se designati al servizio dal Consiglio di leva, ma non saranno avviati al corpo quando anche facessero parte del primo contingente.

Sulla matricola, dopo l'arruolamento al compartimento marittimo, si noterà:

Allievo......

Se, uscendo dalla scuola, dal collegio o dallo istituto non siano nominati ufficiali, essi saranno avviati sotto le armi se ancora vi si trovino gli uomini del primo contingente della loro classe, e con questi a suo tempo saranno messi in congedo illimitato; che se gli uomini della loro classe già si trovino in congedo illimitato, anche essi vi saranno collocati, e si considererà come trascorso in servizio attivo sotto le armi, per gli effetti di cui al secondo capoverso dell'articolo 91 della legge, il tempo passato nella scuola o nell'istituto dopo l'arruolamento al compartimento marittimo.

Art. 300 (*Art.* 49, 91, 92 *e* 96 *della legge*). — Coloro che cessassero di essere ufficiali a tenore della legge sullo stato degli ufficiali, se abbiano computato nel contingente della leva a cui presero parte, saranno ascritti alla ferma temporanea e correranno la sorte della classe di leva dell'anno in cui essi cominciarono ad essere militari, tranne che abbiano già prestato otto anni di servizio.

Art. 301 (*Art.* 93 *della legge*). — Il passaggio dalla ferma temporanea alla permanente può essere concesso tanto a quelli che si arruolarono volontari per la ferma temporanea quanto agli altri che contrassero questa ferma per obbligo di leva.

Se si trovano sotto le armi la domanda sarà fatta al comandante del corpo, il quale, ove creda conveniente che sia accolta, ne farà la proposta al comandante in capo del dipartimento. Per questi passaggi di ferma saranno seguite le formalità prescritte pei militari che, terminata una ferma, ne contraggono un'altra.

Se si trovano in congedo illimitato, la domanda sarà fatta pervenire al comando della divisione del corpo a cui è ascritto il militare, per mezzo della capitaneria del porto.

In entrambi i casi occorre lo assenso del Ministero, che sarà provocato dal comandante in capo del dipartimento.

Art. 302. Il militare in congedo illimitato ascritto alla ferma temporanea, che ottiene il passaggio alla ferma permanente, deve a sue spese recarsi sotto le armi munito del congedo.

Art. 303 (*Art.* 91 *della legge*). — Dovendo la ferma permanente essere percorsa per intero sotto le armi, non si terrà conto del tempo passato in congedo illimitato a coloro che ottengono la commutazione della ferma temporanea.

Art. 304 (*Art.* 93 *della legge*). — La ferma permanente non può mai essere cambiata nella temporanea.

Art 305. — Il militare del secondo contingente può ottenere di far parte del primo se la sua assegnazione al secondo non sia per anco definitiva, cioè durante le operazioni della leva. Egli ne fa domanda al Consiglio di leva, il quale ne riceve atto. Alla formula dell'arruolamento è fatta aggiunta di un cenno della rinunzia dell'arruolato alla posizione che poteva spettargli nel secondo contingente. Egli computa in isconto del primo.

Art. 306. — Se la leva sia compita e l'assegnazione al secondo contingente sia divenuta definitiva, la domanda vuol essere fatta al Ministero per mezzo del capitano del porto, a meno che il secondo contingente della leva fosse stato chiamato e si trovasse sotto le armi.

Art. 307. — Il militare del secondo contingente che ottiene di passare al primo dopo ultimata la leva deve recarsi al corpo come è detto all'articolo 302. Egli non computa in isconto del primo contingente di alcuna leva: assume la ferma temporanea ovvero la permanente: e siccome l'una e l'altra non decorrono che dall'arruolamento effettivo, si osserverà il disposto dell'articolo 296.

Art. 308. — La domanda di passaggio dal secondo al primo contingente dev'essere corredata dalle attestazioni di buona condotta e dal certificato di cui alle lettere *b*), *c*), *e*) dell'articolo 216.

Art. 309 (*Art.* 94 *della legge*). — Nel calcolare il tempo trascorso a titolo di punizione in un corpo disciplinare si terrà conto dell'avvertenza fatta nell'articolo 195 relativamente al servizio prestato nelle compagnie di disciplina.

Art. 310. — I congedi tanto assoluti quanto illimitati, e così agli uomini del primo come a quelli del secondo contingente, sono rilasciati dal Consiglio di amministrazione del Corpo Reale Equipaggi.

Quelli per gli uomini del secondo contingente che siano sotto le armi vengono trasmessi alla capitaneria di porto per la consegna ai titolari.

Colla consegna del congedo assoluto sarà ritirato, per essere restituito al corpo, quello illimitato a coloro che ne fossero provveduti.

Art. 311 (*Art.* 21, 51, 64, 65, 66, 68, 89, 90, 91, 95 *e* 96 *della legge*). — Il congedo assoluto scioglie il militare dall'obbligo del servizio; epperò si ottiene:

1° Per fine di ferma (art. 95 della legge);

2° Per cessazione d'obbligo, ai militari del secondo contingente (art. 91);

3° Per termine della campagna di guerra (articolo 89);

4° Per avere prestato, anche a più riprese, otto anni di servizio effettivo, cioè sotto le armi (art. 96);

5° Per annullamento della decisione del Consiglio di leva che designava l'inscritto al servizio militare (art. 21);

6° Per l'arruolamento di un fratello, il quale non potè essere esentato perchè l'altro apparteneva al secondo contingente (art. 64);

7° Per cambio tra fratelli avvenuto presso il corpo (art. 68);

8° Per motivi di famiglia (articoli 65, 66 e 90);

9° Per rimando dal corpo a causa d'infermità o di ferite accertate nelle rassegne sia speciali, che ordinarie;

10° Per collocamento a riposo.

Non ha foglio di congedo colui che è espulso dal corpo e cancellato dai ruoli per motivi di esclusione, di cui all'art. 2 della legge. Egli riceve una dichiarazione che lo fa conoscere come espulso e privato dell'onore di appartenere alla milizia per incorsa incapacità legale.

Art. 312 (*Art* 91 *e* 97 *della legge*). — Il congedo illimitato, col quale il militare è dispensato dal servizio effettivo finchè non occorra il bisogno della sua presenza sotto le armi, si ottiene:

1° Per compimento della prima parte della ferma temporanea (art. 91 della legge, secondo capoverso);

2° Per l'assegnazione al secondo contingente (art. 91, ultimo capoverso);

3° Per rinvio dopo una chiamata sotto le armi (art. 97).

Art. 313 (*Art.* 97 *della legge*). — In ogni compartimento marittimo saranno tenuti i ruoli degli uomini del Corpo Reale Equipaggi in congedo illimitato, domiciliati nel compartimento, secondo le resultanze della matricola del corpo.

Questi ruoli saranno distinti per contingente e per leva.

La classe di leva è quella a cui il militare sarà stato ascritto o trasportato, qualunque sia del resto l'anno della nascita.

Art. 314. Le inscrizioni in questi registri e le cancellazioni avranno luogo sopra stati trimestrali che le capitanerie riceveranno dai comandanti delle divisioni del corpo.

Gli stati medesimi saranno corredati dei fogli di congedo, da consegnarsi per cura della capitaneria, quando si tratti di uomini che non si trovavano sotto le armi.

Art. 315. Quando per morte o per condanne escludenti dalla milizia o per altra cagione nota alla capitaneria occorra di promuovere dal corpo la cancellazione delle matricole, la capitaneria ne fa proposta al comando del corpo con la trasmissione dei documenti giustificativi, ma non opera la cancellazione dai ruoli che dopo l'arrivo degli stati trimestrali.

Art. 316. Su questi registri è fatta nota delle chiamate sotto le armi, dello arrivo, del successivo rinvio in congedo illimitato, della dichiarazione di diserzione, della presentazione spontanea, dello arresto, delle condanne e delle assolutorie, del trapasso ad altra classe di leva, quando il trapasso avvenga dopo la prima inscrizione, e finalmente del congedo assoluto.

Tutte queste indicazioni dovranno essere desunte dagli stati trimestrali che le capitanerie dovranno custodire a giustificazione della tenuta dei registri.

Art. 317. Avvenendo cambiamento di domicilio che porti cambiamento d'inscrizione ai registri compartimentali, la capitaneria, ricevuta la dichiarazione di cambiamento del domicilio, ne informerà il comando del corpo per le sue note a matricola, e trasmetterà un estratto del registro a quell'altra capitaneria che dovrà far luogo all'inscrizione senz'altro avviso da parte del corpo. Il foglio del congedo illimitato sarà trasmesso, insieme con l'estratto del registro, per le annotazioni che occorra di farvi in dipendenza del cambiamento avvenuto.

Art. 318 (*Art.* 97 *della legge*). — Ricevuta comunicazione del decreto di chiamata sotto le armi di una classe di leva dal congedo illimitato, o semplicemente dei secondi contingenti delle classi che hanno sotto le armi il loro pirmo contingente, i capitani di porto ingiungeranno, per mezzo di pubblica proclamazione, ai militari chiamati sotto le armi di presentarsi agli uffici di porto per essere diretti al corpo secondo le istruzioni che saranno impartite.

Art. 319 (*Art.* 97 *della legge*). — Il proclama sarà fatto pubblicare a numerosi esemplari nei comuni littorani, e l'affissione vi sarà ripetuta per parecchi giorni. Negli altri comuni basterà l'affissione di poche copie, ed anche di una sola, a seconda del numero degli abitanti.

Art. 320. Ordini individuali saranno inoltre spiccati dai capitani di porto e fatti ricapitare alle case dei militari per cura dei sindaci.

Art. 321. — I militari chiamati dovranno presentarsi all'ufficio di porto del proprio compartimento, oppure del circondario, muniti del foglio di congedo illimitato, che servirà come foglio di via per il corpo.

Art. 322. — Quelli che si trovassero fuori del proprio compartimento od a bordo di navi ancorate nei porti o rade dello Stato od in navigazione alle coste potranno presentarsi anche alla più vicina capitaneria di porto, la quale provvederà pel sollecito avviamento al corpo, supplendo con foglio di via alla mancanza del congedo illimitato che i chiamati non avessero per avventura seco.

In questo caso il militare sarà invitato ad ordinare alla propria famiglia, od alla persona presso cui avesse la sua ordinaria abitazione, di presentare tosto il foglio di congedo illimitato all'ufficio di porto del proprio circondario, affinchè dall'ufficio compartimentale vi possa essere notato il seguito avviamento sotto le armi e ne sia quindi fatta trasmissione al comando del corpo.

Art. 323. — La capitaneria che abbia avviato al corpo un militare di un diverso compartimento ne darà partecipazione immediata all'altra capitaneria.

Art. 324. — La capitaneria che riceve questo avviso descrive il militare nell'elenco di coloro che ebbero direttamente da essa, oppure dagli uffici circondariali che ne dipendono, l'ingiunzione di raggiungere il corpo.

Art. 325. — Un elenco dei militari avviati sotto le armi, e che a un dato giorno dovranno trovarsi al corpo, è rimesso con tutta sollecitudine al comando della divisione, a cui i militari appartengono, affinchè vi giunga prima di essi o contemporaneamente.

L'arrivo sotto le armi degli uomini spediti dalle capitanerie sarà notificato al capitano del porto del compartimento a cui gli uomini sono ascritti, per l'occorrente nota sopra i registri.

Art. 326. — Le famiglie degli ammalati od in qualche modo impediti a presentarsi informeranno le autorità di porto del motivo dell'impedimento, producendo i certificati che comprovino la impossibilità di obbedire all'ordine pubblicato. Cessato lo impedimento i militari dovranno subito presentarsi.

Art. 327 (*Art.* 99 *della legge*). — Gli uffici di porto, colla scorta della nota di coloro che nei termini prefissi dal proclama non si siano presentati, senza che consti della loro assenza in navigazione od alla pesca all'estero, assumeranno informazioni tanto col mezzo dei sindaci, quanto dell'arma dei carabinieri.

Al comando di quest'arma, i capitani di porto rimetteranno nota dei non presentati e che non risultano assenti come sopra, affinchè siano arrestati i morosi non impediti da malattia o da altra forza maggiore.

Art. 328. — Gli arrestati saranno presentati all'ufficio di porto; saranno portati nello elenco degli avviati sotto le armi, e per mezzo dell'arma che li ha arrestati saranno fatti tradurre alla sede del corpo.

Art. 329. — I capitani di porto, dopo assunte le più accurate informazioni intorno ai militari che non siansi presentati, redigeranno uno stato nominativo di essi per ciascuna divisione del Corpo Reale Equipaggi, e lo trasmetteranno al comandante non più tardi di dieci giorni dopo spirato il termine assegnato col proclama.

In questo stato saranno inscritte tutte le informazioni raccolte.

Successivamente altri stati saranno spediti per rettificare le prime informazioni con altre più esatte che se ne fossero ottenute.

Art. 330 (*Art.* 99 *della legge*). — L'avviamento al corpo dei chiamati proseguirà di mano in mano che facessero ritorno gli assenti provvisoriamente dispensati dal rispondere alla chiamata secondo l'art. 99 della legge, e avrà luogo infino a che non sia ordinato il rinvio della classe di leva a cui appartengono.

In ogni tempo però si dovranno avviare al corpo, ed in istato di arresto, quelli che o non avessero avuto diritto a profittare della dispensa o non si fossero a tempo presentati dopo cessata la condizione producente la provvisoria dispensa.

Art. 331. — Pronunciata dal comandante del corpo la dichiarazione di diserzione, essa non verrà più ritirata; ma si dovrà tener conto, per sottoporli all'autorità giudiziaria inquirente, dei fatti che avrebbero potuto, se fossero stati noti, risparmiare la dichiarazione di diserzione.

Art. 332. — Le note dei dichiarati disertori saranno trasmesse dal comandante del corpo ai comandanti dell'arma dei RR. carabinieri nelle provincie, indipendentemente dalle comunicazioni prescritte agli articoli 118 e 125 verso le capitanerie di porto.

Art. 333 (*Art.* 11, 91, 97 *e* 99 *della legge*). — Per tutta la durata dell'obbligo verso il servizio militare, gli uomini in congedo illimitato, così del primo che del secondo contingente, non possono imbarcarsi sopra navi straniere, nè risiedere in terra straniera senza averne avuto una speciale autorizzazione che, per mezzo della capitaneria di porto, sarà data dal comandante in capo del dipartimento sovra la proposta del comando del corpo.

Art. 334. — Tanto le capitanerie di porto nel trasmettere la domanda al comandante della divisione del corpo, quanto il comandante in capo nello aderire alla proposta, si accerteranno in primo luogo che la condotta morale del richiedente il permesso d'espatriazione escluda l'idea di fini colpevoli, e quello specialmente di sfuggire ad obblighi ulteriori di servizio; in secondo luogo che il bisogno di espatriare sia giustificato da validi motivi.

La domanda di poter navigare sopra navi

straniere sarà considerata come domanda d'espatriazione.

Art. 335. — L'ottenuta autorizzazione sarà notata sui ruoli compartimentali degli uomini in congedo illimitato, sopra i registri della gente di mare e sopra il libretto individuale.

Il foglio rilasciato dal comando del dipartimento sarà custodito dalla capitaneria.

L'annotazione di cui sopra riporterà le condizioni segnate nel foglio d'autorizzazione.

Art. 336 (*Art.* 100 *della legge*). — I militari del Corpo Reale Equipaggi, tanto del primo, quanto del secondo contingente, allorquando dal congedo illimitato sono chiamati sotto le armi, se si trovino in possesso di una patente di grado conseguita a tenore del Codice della marina mercantile, ricevono, appena giunti al corpo, il grado di capo di timoneria di prima classe quelli patentati capitani di lungo corso, di capo di timoneria di seconda classe i patentati capitani di gran cabottaggio, di timoniere i patentati padroni, di assistente del Genio navale i patentati costruttori di prima classe, e di capomaestro i patentati costruttori di seconda classe.

Art. 337 (*Art.* 100 *della legge*). — Quando non siano imbarcati e quando rigorose esigenze di servizio non portino altrimenti, i patentati capitani, ricevuti al corpo come capi di timoneria, potranno pernottare fuori delle caserme, e saranno dispensati dall'obbligo d'intervenire alla mensa comune dei sott'ufficiali. Essi avranno inoltre un distintivo nell'abito.

I patentati costruttori di prima classe, aggregati al corpo del Genio navale come assistenti, avranno essi pure un distintivo nell'abito.

Art. 338 (*Art.* 100 *della legge e* 13 *di quella del* 4 *novembre* 1858). — Il trattamento di cui all'articolo 336 sarà accordato indipendentemente dal disposto della legge sull'avanzamento nell'armata per ciò che concerne l'eventuale ammissione nella marina militare dei graduati della marina mercantile.

Art. 339. — Il militare del Corpo Reale Equipaggi, il quale, quando trovavasi in congedo illimitato, oppure dopo che fu chiamato sotto le armi dal congedo illimitato, sia stato nominato ufficiale ausiliario nella R. marina, non potrà essere più obbligato a tornare un'altra volta sotto le armi, in conseguenza della ferma militare a cui è vincolato, se non col grado di ufficiale che aveva allorchè fu licenziato, tranne che il licenziamento avesse avuto luogo per causa di remozione o per volontaria dimissione prima del tempo del licenziamento degli ufficiali ausiliari ammessi straordinariamente a far parte dello stato maggiore generale della marina.

TITOLO V.

Delle leve straordinarie e degli arruolamenti eventuali.

Art. 340 (*Art.* 105 *della legge*). — Quando sia ordinata una leva straordinaria, i capitani di porto compileranno la lista della classe da chiamarsi con la scorta della matricola e dei registri della gente di mare senza far precedere la formazione delle note preparatorie di cui agli articoli 8 e 10.

Saranno osservate le prescrizioni che si sono date al capo I del titolo II per la formazione delle liste, tranne ciò che riguarda gli arruolati volontari e gli omessi o rimandati di precedenti leve.

Art. 341 (*Art.* 106 *della legge*). — Si considerano soggetti alla leva straordinaria di mare tutti coloro che si trovano inscritti nelle matricole e sui registri della gente di mare il giorno della presentazione al Parlamento del progetto di legge col quale il Governo chiede la facoltà di eseguire la leva, od il giorno dell'emazione del decreto Reale di cui al capoverso dell'articolo 105 della legge.

Coloro che chiedessero l'inscrizione fra la gente di mare dopo conosciuto l'ordine della leva marittima straordinaria saranno avvertiti che essi non possono far parte di questa leva: e se non debbano prendere imbarco con qualche bastimento d'imminente partenza, la loro inscrizione sulla matricola e nei registri della marineria sarà ritardata infino alla pubblicazione del manifesto di leva.

Art. 342 (*Art.* 106 *della legge*). — Per l'intimazione dell'ordine della leva straordinaria basterà il manifesto del capitano di porto, senza la contemporanea pubblicazione della lista dei chiamati, dovendo rispondere tutti gli ascritti alla gente di mare nati nell'anno che dà nome alla classe.

Art. 343. — La leva straordinaria rimane aperta infino a che non siansi presentati tutti gl'inscritti sulla lista o non sia ordinato il rinvio dal corpo della classe chiamata in via straordinaria.

La leva straordinaria dovrà essere chiusa parimenti quando sia eseguita l'estrazione per la leva normale della classe chiamata in leva straordinaria e non ancora rinviata.

Art. 344. — I capitani di porto, seguendo le norme stesse che sono date nel presente regolamento per la leva ordinaria, provvederanno alla forzata traduzione davanti al Consiglio di leva di coloro che non fossero solleciti a rispondere all'appello, salva l'azione penale che contro i refrattari o morosi fosse stabilita dalla legge che ordina la leva straordinaria.

Art 345 (*Art.* 115 *e* 117 *della legge*). — Il comandante di una nave da guerra che, avendo sofferto una notevole riduzione del suo equipaggio, si vegga costretto a rifornirsene in via straordinaria, non ricorrerà alla leva forzosa di cui all'articolo 115 della legge senza aver tentato prima di assoldare marinari mercantili ad eque condizioni, ed aver fatto appello ai capitani ed equipaggi delle navi nazionali per avere un rinforzo di gente, con la riduzione spontanea degli equipaggi di dette navi.

Riuscendo in questo intento, i patti convenuti risulteranno dagli atti di arruolamento.

Quando nè col concorso del R. console, nè per altre vie possa ottenere tutta la gente che gli occorre, procederà alla levata degli uomini che ancora gli mancassero

Art. 346 (*Art.* 115 *della legge*) — Il R. console, ovvero il comandante, se non esista un consolato italiano nei paraggi ove si trova la Regia nave, notificherà ai bastimenti nazionali l'ordine di leva, ed inviterà i capitani a presentarsi in consolato od a bordo della nave Regia coi loro ruoli d'equipaggio e con la gente di bordo, quando però le condizioni dell'ancoraggio lo permettano, per assistere alle operazioni.

Art. 347 (*Art.* 115 *e* 116 *della legge*). — Una lista nominativa di leva sarà formata dall'ufficio consolare, ovvero a bordo dal commissario. Questa lista comprenderà i nomi degli uomini che appartengono agli equipaggi delle navi messe a contributo, toltine però coloro che sono esclusi dal concorrere alla formazione del contingente, giusta l'art. 116 della legge.

Art. 348. Sulla lista saranno divisi gl'inscritti bastimento per bastimento. L'iscrizione dei nomi sarà fatta per ordine d'alfabeto.

Art. 349 (*Art.* 116 *della legge*). — L'estrazione a sorte sarà eseguita per ciascun bastimento.

Si stabilirà prima il numero degli uomini da levarsi, ossia il numero costituente la quarta parte degl'inscritti di ciascuna nave; e quando il numero degl'inscritti non sia perfettamente divisibile per quattro, la frazione che non superi la metà di quattro sarà abbandonata a favore della nave imposta: se la frazione sia maggiore, sarà calcolata come quattro.

Art. 350 (*Art.* 116 *della legge*). — In un bussolo saranno posti tanti cartellini quanti sono gl'inscritti di ciascuna nave sopra la lista. I cartellini saranno numerati e piegati come è prescritto per l'estrazione al capo IV. Agitato il bussolo, s'inviteranno gl'inscritti ad estrarre il numero secondo l'ordine alfabetico di loro iscrizione sulla lista.

Il numero uscito dal bussolo sarà notato sulla lista a lato del nome dell'inscritto che lo ha estratto. Se qualche marinaio non avesse potuto, per le necessità di bordo, intervenire all'estrazione, il numero sarà estratto per lui dal suo capitano o dal secondo di bordo in assenza del capitano, ed in assenza di entrambi dal R. console o dal commissario.

I numeri più bassi indicano gli uomini da designarsi al servizio.

Art. 351 (*Art.* 51, 115 *e* 116 *della legge*). — Il medico di bordo visita gl'inscritti designati, e sopra la sua relazione il comandante esclude quelli che risultino affetti da tali infermità o difetti da renderli poco atti al servizio e procede alla designazione di altrettanti idonei.

Art. 352 (*Art.* 116 *della legge*). — Quando la quarta parte del totale degl'inscritti sopra la lista superi il contingente domandato dal comandante, i singoli bastimenti saranno quotati, in proporzione del numero degl'inscritti. Stabilita così la quota di ciascun bastimento, si procederà al sorteggio ed alle designazioni.

Art. 353 (*Art.* 117 *della legge*). — I designati verranno subito sottoposti all'arruolamento.

Art. 354 (*Art.* 127 *e* 136 *della legge*). — Quelli che si sottraessero alla ricerca prima di essere arruolati saranno dichiarati renitenti. Se non si recassero a bordo dopo l'arruolamento saranno dichiarati disertori.

Disertori saranno dichiarati nell'uno e nell'altro caso quelli fra i designati che appartenessero alla Regia Marina come militari in congedo illimitato tanto del primo, quanto del secondo contingente.

Art. 355. — Sarà redatto un accurato verbale della operazione e vi sarà annessa la lista di leva. L'originale rimarrà nell'ufficio consolare. Una copia, ovvero l'originale, se l'operazione fu fatta a bordo, si passerà all'archivio della nave, ed una sarà trasmessa al Ministero.

TITOLO VI.

Disposizioni penali.

Art. 356 (*Art.* 118 *della legge*). — Quando sia conosciuto il fatto dell'abbandono alla leva di terra di un giovine che doveva far parte della leva di mare, o del concorso alla leva di mare di chi non ne aveva i requisiti, si dovrà subito ricercare le cause di questo fatto, indagare le ragioni che possono aver consigliato una frode, come sarebbe l'esistenza di motivi per ottenere l'esenzione o la riforma nell'una leva e non nell'altra; e quando sorga indizio di frode nel fatto scoperto, l'autorità civile o militare che siasi avveduta del fatto stesso dovrà denunziarlo al procuratore del Re presso il tribunale del circondario a cui appartiene l'inscritto, e ne informerà il Ministero

Art. 357 (*Art.* 119 *della legge*). — Quando risulti che un giovine, cancellato dalla leva di terra perchè concorresse alla leva di mare, non abbia concorso a questa leva, l'autorità che prima s'avveda del fatto, ne renderà tosto informato il Ministero.

Art. 358 (*Art* 121 *della legge*). — La sostituzione di persone, tanto se si tratti d'inscritti, come di persone di loro famiglia, e così le frodi negli scambi tra fratelli, che seguono o presso il Consiglio di leva od all'arrivo al corpo o dopo l'arrivo, dovranno essere denunciate dal capitano di porto, o dal comandante del corpo al procuratore del Re presso il tribunale del circondario ove si suppone commesso il reato, salva la denunzia al tribunale militare nei casi di sua competenza ove si trattasse di sostituzione di militari.

Art. 359 (*Art.* 43, 123, 124, 134 *e* 135 *della legge*). — I capitani di porto quando, da voci corse o da altro indizio, siano tratti a dubitare della legalità di riforme od esenzioni ottenute, devono procurare di assumere informazioni; e quando da queste il dubbio si confermi e sorga un fondato sospetto che le esenzioni o riforme siansi ottenute fraudolentemente, avviseranno a raccogliere le prove che possano dare fondamento all'accusa e ne riferiranno al procuratore del Re perchè veda se sia il caso d'istruire un procedimento.

Art. 360 (*Art.* 48, 124, 125, 134 *a* 135 *della legge*). — Ove si abbiano gravi indizi di carpita riforma, si chiamerà d'improvviso il riformato a comparire davanti al Consiglio di leva, e se si mostri riluttante lo si farà tradurre dalla forza pubblica.

L'uffiziale sanitario intervenuto all'adunanza del Consiglio di leva, dichiarerà con relazione motivata se l'idoneità riconosciuta nell'inscritto si possa ragionevolmente attribuire a trattamento medico a cui l'inscritto si fosse assoggettato dopo la riforma, ed in questo caso il Consiglio convaliderà la primitiva decisione; altrimenti il capitano del porto denuncierà al procuratore del Re l'inscritto come imputato d'avere riportato una decisione di riforma o per corruzione o per procacciata infermità temporanea o apparenza d'infermità.

La denunzia sarà accompagnata dalla perizia medica

Art. 361 (*Art.* 124 *della legge*). — I condannati come colpevoli di essersi procurate infermità a scopo di esimersi dal servizio militare, se risultino ancora abili al servizio, saranno dal capitano di porto sottoposti senz'altro all'arruolamento pel primo o secondo contingente, secondochè loro spetti a cagione del numero estratto.

Art. 362 (*Art.* 125 *della legge*). — Non saranno denunziati al procuratore del Re gli inscritti che con mezzi grossolani e facili a scoprirsi avessero simulato infermità. Per questi basterà che il capitano del porto metta in avvertenza il comandante del corpo affinchè stia sull'avviso quando essi arrivino sotto le armi.

Art. 363. — Le denunzie d'ogni maniera saranno sempre appoggiate dalle prove o dagli indizi raccolti e da tutte quelle altre notizie che possano giovare alle autorità giudiziarie per lo adempimento del loro ufficio.

Art. 364. — L'esito dei processi intentati per contravvenzioni al titolo VI della legge sarà fatto conoscere ai capitani di porto dai procuratori del Re con la trasmissione di copia dei giudizi proferiti, appena sieno divenuti irrevocabili.

Le capitanerie ne rimetteranno copia al Ministero.

Art. 365 (*Art.* 126 *della legge*). — Trascorsi i primi 10 giorni di cui all'articolo 84 della legge, i capitani di porto ed i Consigli di leva, a cui si presentino o siano tradotti inscritti della classe chiamata, li inviteranno a provare che la loro presentazione è ancora in tempo utile per essersi trovati nella condizione di profittare dei più larghi termini concessi dalla legge.

Se il Consiglio di leva non riconosca plausibili le ragioni addotte pronuncia la dichiarazione di renitenza.

Art. 366 (*Art.* 128 *della legge*). — La lista dei renitenti da pubblicarsi non dovrà contenere i nomi di coloro che innanzi al 31 gennaio ne erano già stati cancellati a tenore del capoverso dell'articolo 128 della legge.

La pubblicazione non si limiterà agli inscritti renitenti della classe di leva a cui la lista si riferisce, ma conterrà quegli inscritti ancora di altre classi che fossero stati dichiarati renitenti durante la leva dell'anno a cui si riferisce la lista, tranne che essi già ne fossero stati cancellati prima del tempo della pubblicazione.

Art. 367 (*Art.* 128 *della legge*). — La cancellazione dalla lista ha luogo in ogni tempo quando si verifichino i casi di presentazione, arresto o morte dei renitenti.

Art. 368. — La pubblicazione della lista dei renitenti sarà fatta come è stabilito per lo elenco degl'inscritti chiamati alla leva.

Art. 369. — Una copia a stampa della lista dei renitenti, autenticata dal capitano del porto, sarà trasmessa al procuratore del Re dei circondari ed al comandante dell'arma dei carabinieri nelle provincie a cui appartengono inscritti renitenti compresi nella lista. Una copia ne sarà anche trasmessa al Ministero, a tutte le capitanerie di porto, agli uffici di porto del compartimento ed agli uffici dei comuni littorani del compartimento.

Art. 370. — Insieme con la copia dell'ultima lista dei renitenti, i capitani di porto rimetteranno al Ministero la nota delle variazioni occorse nelle liste degli anni precedenti, accompagnata da una relazione sulle diligenze usate per rintracciare i renitenti e sui resultati che siansene ottenuti.

Art. 371. — Della cancellazione dalla lista dei renitenti sarà data nota dai capitani di porto, di mano in mano che essa avvenga, a tutte le autorità a cui, secondo l'articolo 369, dev'essere trasmessa copia della lista, tranne al Ministero, verso il quale, giusta il detto articolo, la partecipazione ne è data con note annuali.

Art 372. — Tutte le informazioni che si otterranno intorno ai renitenti saranno notate sopra la lista di essi presso il capoluogo del compartimento, e presso gli uffici dipendenti per gli individui del circondario.

Art. 373. — Tanto gli uffici di porto quanto i sindaci dovranno cooperare allo scoprimento dei renitenti; li additeranno alla forza pubblica o le somministreranno le indicazioni raccolte per agevolarne la ricerca. Procureranno inoltre di persuadere gli assenti e i latitanti, per mezzo della famiglia o de' conoscenti, a costituirsi spontanei.

Art. 374. — Almeno una volta all'anno, ma più di frequente pei luoghi ove fossero molto numerosi i renitenti, il capitano del porto del compartimento ed i capi degli uffici di porto nei circondari chiameranno presso di sè il comandante locale dei Reali carabinieri per conferire intorno ai mezzi di ridurre all'obbedienza i renitenti.

Art. 375. — Tutti gli agenti della forza pubblica sono incaricati dello arresto dei renitenti.

Ogni agente o più agenti insieme, che abbiano arrestato un renitente alla leva di mare, saranno gratificati con lire cinquanta. La gratificazione sarà doppia per gli arresti operati in tempo di guerra.

Art. 376 (*Art.* 127 *della legge*). — Il renitente, prima di essere passato a disposizione del procuratore del Re presso il tribunale del proprio circondario per il procedimento a suo carico, sarà assoggettato alla visita personale. Il Consiglio di leva deciderà sulla sua idoneità fisica al servizio militare, e della decisione il capitano del porto informerà il procuratore del Re. Il Consiglio di leva si asterrà dal pronunciare la riforma degl'inabili infino all'esito del giudizio.

Art. 377 (*Art.* 130 *della legge*). — Gl'inscritti assoluti, e quelli pei quali fosse giudizialmente dichiarato non farsi luogo a procedere, sono ammoniti dai procuratori del Re dell'obbligo di presentarsi subito al Consiglio di leva e sono diretti al capitano del porto, il quale li fa presentare al Consiglio perchè deliberi sopra le domande ch'essi avessero da porgere e statuisca sulla loro sorte.

I condannati, dopo scontata la pena, saranno avviati al capitano del porto con foglio di via obbligatorio. I procuratori del Re ne avvertiranno il capitano di porto.

Contro coloro che, dopo la avuta ingiunzione, non si presentassero al Consiglio, sarà pronunciata la dichiarazione di renitenza e si farà luogo ad una nuova processura.

Per quelli che il Consiglio di leva avesse riconosciuti non idonei, il capitano del porto provocherà dal Consiglio stesso la deliberazione di riforma senza farli ripresentare all'adunanza.

TITOLO VII.

Disposizioni speciali.

Art. 378 (*Art.* 139 *della legge*). — Gl'inscritti delle leve anteriori a quella che sarà eseguita sulla classe 1851, i quali non siano stati ancora per qualsivoglia causa arruolati, lo saranno, allorchè si presentino, per la ferma temporanea in cui fu convertita la ferma ordinaria imposta dalla legge 28 luglio 1861; ma essi non computeranno in isconto del primo contingente delle leve da eseguirsi secondo la legge del 18 agosto 1871.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Marina
A. RIBOTY.

ELENCO *delle infermità ed imperfezioni fisiche che esimono dal servizio militare nella marina, annesso al regolamento approvato con R. decreto in data* 8 *maggio* 1872, *n.* 797 (*Serie* 2ª), *per l'attuazione della legge fondamentale sulla leva marittima del* 18 *agosto* 1871, *n.* 427 (*Serie* 2ª).

Malattie e deformità che danno luogo alla riforma degl'inscritti senza che occorra l'intervento del perito sanitario.

a) La mancanza d'amendue od anche di un solo globo dell'occhio;

b) La mancanza totale del padiglione di ambedue, od anche d'un solo orecchio;

c) La mancanza totale del naso;

d) I gozzi antichi e voluminosi a segno da rendere la persona mostruosa;

e) La gobba voluminosa con grave sconciatura della persona;

f) La perdita totale del membro virile (pene);

g) La mancanza d'una mano o di un piede (mutilazione);

h) La mancanza totale del dito pollice o dei diti indice e medio d'una mano; la mancanza totale del dito grosso d'un piede o di due diti d'uno stesso piede.

Imperfezioni fisiche ed infermità che danno luogo alla riforma degl'inscritti e dei militari (*).

CLASSE PRIMA.

IMPERFEZIONI E MALATTIE COSTITUZIONALI.

Art. 1. — La gracilità denotata da poca evoluzione dei muscoli, da deficiente o non euritmico sviluppo dello scheletro in generale, massimamente se con statura alta e fuori delle proporzioni ordinarie, *I.*

Art. 2. — L'anormale ed eccessiva obesità (polisarcia), *I;* a grado incompatibile col servizio, *M.*

Art. 3. — Il vistoso permanente dimagramento, *I;* se legato a profonda alterazione dell'organismo, *M.*

Art. 4. — Lo stato manifesto di cachessia scorbutica, ghiandolosa od altra, *I;* persistente dopo cura razionale e sufficientemente protratta, *M.*

Art. 5. — L'abito scrofoloso pronunciato e manifesto pei suoi caratteri anatomici o per alcuni avanzi morbosi locali, *I.*

Art. 6. — La sifilide costituzionale inveterata con profonda alterazione dell'organismo, *I;* ribelle a cura, o riuscita già ad esiti incompatibili col servizio, *M.*

CLASSE SECONDA.

MALATTIE CONSIDERATE PER REGIONI.

SEZIONE I. — *Malattie comuni a diverse regioni.*

CAPO I. — Cute e tessuto cellulare sottocutaneo.

Art. 7. — Le dermatosi croniche con secrezione abituale di materia purulenta, ulcerate, estese o, se limitate in estensione, quando ributtanti o notoriamente ribelli, quali la tigna favosa ed amiantacea ben caratterizzate, la furfuracea molto estesa e con notevole alterazione del capillizio, il lupo nasale o labbiale, la gotta rosacea assai tumida e bozzuta, la mentagra bene accertata, l'ictiosi, e la vittiligine estese o deturpanti, il vero albinismo e la pelagra, ben constatata, specialmente se con nesso ereditario, *I.*

Tutte le enunciate infermità, quando dopo opportuna cura ne è constatata l'insanabilità, *M.*

Art. 8. — Le piaghe ed ulceri croniche o di rea natura, sostenute da non dubbio vizio costituzionale, le sinuose e fistolose, e specialmente se al collo, *I;* dopo inutile cura e quando lasciano postumi inamovibili costituenti un impedimento al servizio militare, *M.*

Art. 9. — Le cicatrici estese, profonde, dense, aderenti, irregolari, con ragguardevole perdita di sostanza, quelle complicate da notevole protrusione erniosa muscolare; quelle per loro sede, sottigliezza o mala consolidazione facilmente esulcerabili; tutte infine le cicatrici capaci di produrre una notevole deformità, di costituire un manifesto impedimento ai liberi movimenti od al porto del militare abbigliamento, oppure atte a disturbare notevolmente le funzioni di visceri o d'organi importanti, *I, M.*

Art. 10. — I tumori (polipi, vegetazioni, escrescenze, angiectasie, ecc.) per la loro sede o volume costituenti od una vistosa deformità, od un manifesto impedimento d'una funzione importante, ovvero siano atte a produrre un incomodo incompatibile coll'abbigliamento o colla vita militare; ed anche i piccoli tumori, se degenerati o di loro natura progressivi, *I.* Riescita infruttuosa quella razionale cura che in ogni singola fattispecie potesse essere indicata, *M.*

Art. 11. — Il sudore fetido abituale, specialmente dei piedi, se permanente, copioso, macerante e ben constatato, *I;* persistente dopo razionale cura, *M.*

CAPO II. — Sistema osseo.

Art. 12. — Gli osteo-sarcomi, il fungo, la spina ventosa, le fistole ossee, le carie e necrosi estese, come tutte le altre malattie delle ossa, croniche e di fondo diatesico manifesto; la periostosi ed osteosi croniche, estese o per sedi incompatibili con il militare abbigliamento, *I;* tutte le suenunciate infermità, quando riescirono refrattarie ai mezzi di cura, ovvero lasciarono postumi indelebili ed incompatibili con la continuazione del servizio, *M*

Art. 13. — Gli artrocaci, le fistole articolari, le anchilosi compiute od incompiute da vizio organico, quando tutte queste malattie hanno sede in una delle principali articolazioni degli arti, nell'articolazione temporo-mascellare, o nelle vertebrali, *I;* ribelli alle opportune cure ed incompatibili col servizio, *M.*

Art. 14. — Gli ascessi linfatici estesi, gli ascessi freddi sintomatici congestizi o idiopatici, *I;* riesciti infruttuosi i razionali mezzi di cura, *M.*

CAPO III. — Sistema vasale.

Art. 15. — Gli aneurismi interni od esterni e l'aneurisma varicoso, *I;* quando ne sia pericolosa la cura o questa sia riescita infruttuosa, *M.*

Le varici grosse, nodose e molteplici negli arti inferiori, e nelle altre regioni solo quando siano inoltre molto voluminose e legate all'abito generale, oppure costituiscano una patente deformità con manifesto impedimento alla libertà dei movimenti od al porto dell'abbigliamento militare, *I;* quando siano causa di ulceri refrattarie o di ostinate edemazie, *M.*

CAPO IV. — Sistema nervoso.

Art. 16. — Le nevralgie gravi, abituali, con manifesti segni di materiali alterazioni, quali la facciale (prosopalgia tic doloroso) ben riconosciuta, e precipuamente l'*ischiatica* quando con sensibile dimagrimento dell'arto in cui ha sede, *I;* se ribelli a tutti i presidi curativi, *M.*

Art. 17. — Le paralisie generali e le parziali, quali quelle di un arto, della lingua, delle labbra, della faccia e delle palpebre, ben verificate, *I;* ribelli ai mezzi curativi od incompiutamente sanate, e per guisa da costituire od una notevole deformità od un sensibile impedimento al servizio, *M.*

SEZIONE II. — *Malattie del capo.*

CAPO I. — Malattie del cranio.

Art. 18. — L'immobilità del capo da causa permanente, *I, M.*

Art. 19. — Il volume mostruoso della testa e le deformità tali da rendere incompatibile il porto della copertura del capo prescritta dai regolamenti, *I, M.*

Art. 20. — La calvizie (alopecia) o la perdita della massima parte dei capelli senza speranza di riproduzione, *I;* dopo inutile cura, *M.*

Art. 21. — La perdita accidentale o la mancanza congenita di una porzione degli ossi del cranio a tutta spessezza, ed anche le sue lesioni con ragguardevole depressione, e causa di permanenti alterazioni funzionali, *I, M.*

Malattie dell'asse cerebro-spinale.

Art. 22. — Il cretinismo, il semicretinismo ben confermato, *I;* l'idiotismo e l'alienazione mentale, legalmente o sperimentalmente comprovati, *I, M.*

Art. 23. — Il mal caduco (epilessia), il sonnambulismo grave e la catalessia ben accertati, *I;* dopo osservazione e cura infruttuosa, *M.*

Art. 24. — La corea di S. Vito e le varie specie di convulsioni toniche e cloniche abituali, il tremolo antico di tutto il corpo o di un membro ben accertati, *I;* dopo osservazione e cura infruttuosa, *M.*

Art. 25. — La nostalgia diuturna con evidente e progressivo dimagrimento tale da poter compromettere la vita, *M.*

Malattie degli organi dell'udito.

Art. 26. — La mancanza della massima parte del padiglione dell'orecchio con vistosa deformità, *I;* con constatata lesione della facoltà uditiva, *M.*

Art. 27. — L'otorrea (scolo cronico dell'orecchio) bene accertata, *I;* ribelle ai mezzi curativi, *M.*

Art. 28. — I difetti congeniti od i vizi organici acquisiti del condotto uditivo, ed anche solo il notevole restringimento di questo con accertata lesione dell'udito, *I;* riescita inutile una razionale cura, *M.*

Art. 29. La sordità rimarchevole, permanente e da autentiche prove accertata, *I. M.*

CAPO II. — Malattie della faccia.

Art. 30. — Le larghe macchie notevolmente deformanti la faccia, *I. M.*

Art. 31. Le raccolte purulenti dell'antro di igmoro da condizione permanente, *I;* se ribelli a razionale cura, *M.*

Malattie degli occhi.

Art. 32. — La mancanza permanente della massima parte delle ciglia o totale delle sopracciglia, *I;* se irrimediabile, *M.*

Art. 33. — L'immobilità delle palpebre per qualsiasi causa permanente, *I;* se irrimediabile, *M.*

Art. 34. — Il rovesciamento all'infuori delle palpebre (ettropio), il rovesciamento all'indentro (entropio), la viziosa direzione delle ciglia verso l'occhio (trichiasi e districhiasi), *I;* se ribelli ai mezzi curativi, *M.*

Art. 35. — L'aderenza delle palpebre fra loro (anchiloblefaro), o d'una palpebra con l'occhio (simblefaro), la divisione estesa d'una palpebra (coloboma), *I;* se insanabili, *M.*

Art. 36. — L'encantide quando ha assunto un tal qual grado di sviluppo, *I;* ribelle ai mezzi curativi, *M.*

Art. 37. — La continua e diuturna lagrimazione da causa organica, *I;* ribelle alle opportune cure, *M.*

Art. 38. — Il tumore e la fistola lagrimale, le malattie croniche e gravi della ghiandola lagrimale, *I;* se insanabili, *M.*

Art. 39. — Lo strabismo molto vistoso e deformante, *I;* se permanente e con notevole disturbo della vista dell'occhio destro, *I. M.*

Art. 40. — L'esottalmia (sporgimento anormale dell'occhio al di fuor dell'orbita), *I;* ribelle agli adatti e razionali mezzi di cura, *M.*

Art. 41. Le congiuntiviti manifestamente croniche, *I;* se ricorrenti e sostenute da vizio diatesico, *M.*

Art. 42. — La notevole diminuzione o la perdita della facoltà visiva (amaurosi) anche d'un solo occhio, ma bene comprovata, *I;* se ribelle o non compiutamente sanata, *M.*

Tutte le alterazioni organiche ledenti sensibilmente la vista anche d'un solo occhio, *I;* quando le medesime sono riescite alla cecità dell'occhio destro, ovvero quando, affettando il sinistro, oltre a produrre la cecità, sono accompagnate da notevole deformità, *M.*

Art. 43. — La miopia grave, tale da esigere l'uso delle lenti negative del n. 4 (biconcave di 4" di fuoco), e tenute ad 1 1|2 centimetro dall'occhio per distinguere con facilità e nettezza oggetti di proporzionali dimensioni a notevole distanza (nel qual atto deve precipuamente basarsi la constatazione e determinazione del difetto), e per potere nella esperienza comparativa della lettura dei caratteri ordinari di 2 millimetri di altezza, tenere il libro alla distanza di 25 centimetri, *I;* se accompagnata a distensione stafilomatosa atrofica del polo posteriore, ben pronunciata, *M.*

L'*iperpresbiopia* (ipermetropia) ben accertata e di alto grado, tale da richiedere, per la lettura alla distanza media della vista distinta (25 centimetri), lenti convesso convesse del n. 4, *I;* la *presbiopia*, a grado incompatibile col servizio, *M.*

Art. 44. — L'emeralopia (cecità notturna) permanente, autenticamente o sperimentalmente dimostrata, *I;* riesciti infruttuosi tutti i mezzi razionali e sufficientemente perdurati di cura, *M.*

Art. 45. — Il moto convulsivo abituale e continuo delle palpebre (blefaro-spasmo) e degli occhi (ottalmo-spasmo), tale da sturbare gravemente la facoltà visiva, ben comprovato, *I;* insanabile, *M.*

Malattie del naso.

Art. 46. — La mancanza di considerevole porzione del naso e le sue imperfezioni congenite

(*) La lettera maiuscola *I* accenna ai casi in cui la riforma può applicarsi all'inscritto di leva. — La lettera maiuscola *M* indica invece quando la riforma può applicarsi al militare.

od acquisite, quando producono disfigurazione od alterano ragguardevolmente la voce ed incomodano la respirazione, *I*, *M*.

Art. 47. — Il fetore insopportabile delle nari per ischiacciamento degli ossi, o per ozena, *I*; ribelle ai mezzi curativi, *M*.

Malattie della bocca.

Art. 48. — La mancanza totale o di una notevolissima porzione d'un labbro, *I*, *M*.

Il labbro leporino in tutte le sue varietà, quando interessi più che la terza parte del labbro, *I*; se incorreggibile, *M*.

Art. 49. — L'ipertrofia (ingrossamento permanente) con vistosa deformità d'uno o d'ambi i labbri, *I*; insanabile, *M*.

Art. 50. — La mancanza o la carie estesa e profonda della maggior parte dei denti; la mancanza dei denti incisivi di ambe le mascelle o degli incisivi e canini d'una sola mascella, *I*; se congiunte con il cattivo stato della dentatura in generale, od a permanente alterazione delle gengive, *M*.

Art. 51. — Le viziature congenite od accidentali del palato osseo o molle, con perdita vistosa di sostanza o con alterazione funzionale, *I*; se insanabili, *M*.

Art. 52. — La mancanza d'una notevole porzione della mandibola inferiore o degli ossi mascellari superiori; i loro vizi organici e gli altri cangiamenti materiali ledenti l'uso di dette parti, *I*; insanabili o di difficile ed incerta cura, *M*.

Art. 53. — La scirrosità delle tonsille e del velo pendolo, come pure l'ipertrofia permanente, quando cospicua e tale da riescire a grave disturbo della deglutizione e della respirazione, *I*; ribelle ai mezzi curativi, *M*.

Art. 54. — La perdita d'una rilevante porzione della lingua; la sua ipertrofia e l'atrofia; le aderenze innormali con notevole disturbo delle sue funzioni, *I*; queste ultime, se insanabili, *M*.

Art. 55. — La sordo-mutolezza, l'afonia e la balbuzie grave, permanente ed autenticamente comprovate, *I*; insanabili, *M*.

Art. 56. — L'ingrossamento cronico delle maggiori ghiandole salivali, la fistola salivale esterna, la ranula (idroglosso), *I*; insanabili, *M*.

Art. 57. — L'alito abitualmente e notevolmente fetido; la permanente difficoltà d'inghiottire (disfagia), *I*; dopo infruttuosa cura delle malattie da cui dipendono, *M*.

SEZIONE III. — *Malattie del collo e del tronco.*

CAPO I. — Malattie del collo.

Art. 58. — Il torcicollo permanente con vistosa deformità, *I*; insanabile coi mezzi razionali di cura, *M*.

Art. 59. — Il collo voluminoso per ipertrofia (gola grossa), con indurimento permanente del tessuto cellulare di questa regione, costituente pronunciata deformità, o tale da compromettere le funzioni della respirazione e della circolazione del sangue, *I*, *M*.

Art. 60. — I gozzi che per riguardo alla loro antichità e volume o per la loro natura o sede possono produrre i medesimi inconvenienti di cui all'articolo precedente, *I*; se insanabili, *M*.

CAPO II. — Malattie del petto.

Art. 61. Le gibbosità ed i vistosi deviamenti laterali della colonna vertebrale; i vizi di forma del casso toracico congeniti o avventizi atti a sturbare le funzioni dello viscere entrostanti, od a produrre deformità od impedimento al porto del militare abbigliamento, *I*, *M*.

Art. 62. Il torace, quand'anche di forme armoniche, difettante d'ampiezza sì che non raggiunga gli 80 centimetri, alla misura perimetrica presa orizzontalmente all'altezza delle mammelle, o quand'anche, raggiungendo l'ampiezza degli 80 centimetri, manchi visibilmente di euritmico e proporzionale sviluppo nei suoi diametri e collo sviluppo generale del corpo, *I*.

Art. 63. Lo sviluppo ipertrofico dello apparato mammario, incompatibile coll'uso dell'abbigliamento militare, *I*.

Art. 64. La tisichezza ed il catarro cronico laringo-tracheale ben constatati; la tubercolosi polmonale anche nel suo esordire, quando ben caratterizzata dalle condizioni della costituzione generale, *I*, *M*.

L'emottisi comprovata, *I*; ricorrente e ribelle, *M*.

Art. 65. — L'asma ben comprovata e le alterazioni organiche dell'apparato respiratorio, *I*, *M*.

Art. 66. — La compiuta trasposizione congenita (ectopia) del cuore; i vizi organici del medesimo o dei grossi vasi, *I*, *M*.

CAPO III. — Malattie dell'addomine e della pelvi.

Art. 67. La visibile deformità e le rilevanti deviazioni degli ossi della pelvi per vizio congenito od acquisito, *I*; non correggibili, *M*.

Art. 68. — La flogosi cronica ben avverata di uno o più visceri addominali; l'ostruzione antica generale o parziale dei medesimi o delle ghiandole mesenteriche con deterioramento della costituzione; l'itterizia abituale, dipendente da vizio organico o da infiammazione cronica del fegato, *I*; se ribelli ai mezzi curativi, *M*.

Art. 69. Il rigurgito abituale degli alimenti (ruminazione); il vomito di sangue ricorrente (ematemesi); la diarrea e la dissenteria croniche, ben constatate e riescite già a notevole deperimento della persona, *I*; dopo infruttuosa razionale cura, *M*.

Art. 70. — Le emorroidi interne od esterne voluminose ed abituali, massime se ulcerate, il flusso emorroidale periodico, abbondante e con stato irritativo flogistico permanente della parte inferiore dell'intestino retto, *I*; le une e l'altro se persistenti dopo protratta razionale cura, *M*.

Art. 71. Il prolasso abituale dell'intestino retto, l'incontinenza delle feccie, la fistola ben accertata, il notevole e permanente restringimento dell'ano e dell'intestino retto, da vizio organico, ed anche lo spasmodico se associato alla così detta *fessura dell'ano*, o dipendente da qualsiasi altra causa inamovibile, *I*; dopo opportuna cura riescita infruttuosa, *M*.

Art. 72. — Le *ernie viscerali* d'ogni specie e di qualunque grado, bene avverate, *I*, *M*.

Art. 73. — Il testicolo permanentemente contenuto nel canale inguinale, o la ben constatata incomoda e continua sua giacitura contro l'orifizio esterno del medesimo; la manifesta atrofia d'ambo i testicoli o la loro assenza, confermate dalla mancanza dei segni proprii della virilità, *I*, *M*.

Art. 74. — La raccolta voluminosa e cronica di siero entro la cavità vaginale del testicolo, od in una cisti del tessuto cellulare del funicolo spermatico, o nel sacco di un'ernia (idrocele), *I*; se ribelle a tutti i mezzi curativi, *M*.

Art. 75. — Il cirsocele (varicosità delle vene del cordone spermatico) ed il varicocele (varicosità delle vene dello scroto) estesi, nodosi e voluminosi, non che tutte le gravi malattie organiche e croniche dello scroto e del testicolo, *I*; dopo infruttuosa e razionale cura, *M*.

Art. 76. — La mancanza di considerevole porzione del pene, l'epispadia in tutti i casi, e l'ipospadia quando l'apertura anormale dell'uretra è situata o conformata in modo che l'emissione dell'orina non possa manifestamente aver luogo senza sozzura, le fistole uretrali e vescicali, lo scirro e l'ingrossamento morboso permanente della prostata, *I*; ribelli a cura, *M*.

Art. 77. — L'enuresi sperimentalmente e legalmente comprovata, i calcoli e le renelle delle vie orinarie, ben constatati; l'iscuria, la disuria, la stranguria, l'ematuria, la piuria, abituali e da vizio organico, *I*; tornati inutili i i mezzi curativi, *M*.

Art. 78. — L'idrope-ascite da qualunque siasi causa; il diabete e l'albuminuria ben constatate, *I*; ribelli a razionali cure, *M*.

Art. 79. Il foro ombelicale pervio per vizio congenito con uscita dell'orina dal medesimo, *I*; l'estrofia della vescica, *I*, *M*.

SEZIONE IV. — *Malattie delle estremità.*

Art. 80. — La mancanza o la perdita dell'uso dell'ultima falange del dito pollice di una mano o del dito grosso di un piede, o di due falangi del dito indice della mano destra, o dell'ultima falange di quattro diti d'una mano o di un piede, o delle due ultime falangi in più diti d'una mano o d'un piede: la perdita totale dell'indice d'una mano o di due diti tra le due mani o tra i due piedi, *I*.

Tutte le suaccennate mutilazioni, solo quando tolgano manifestamente la capacità a continuare nel militare servizio, *M*.

Art. 81. — I diti soprannumerari, gli aderenti e riuniti, ed altre deformità, quando impediscano, se nelle estremità superiori, il libero movimento della mano od il maneggio delle armi, e, se nelle estremità inferiori, il porto delle scarpe e le marcie (esclusi però dal novero di tali infermità i diti a martello ed accavallati nei piedi), *I*; quando inamovibili con opportuna cura, *M*.

Art. 82. — Una delle estremità superiori od inferiori atrofica o notevolmente più lunga o più corta dell'altra, e la grande sproporzione degli arti col tronco, *I*, *M*.

Art 83 — Le fratture antiche non consolidate o mal riunite delle ossa maggiori; le lussazioni delle principali articolazioni male ridotte o non più riducibili, od altrimenti, se ridotte, facili a riprodursi per lacerazione o per rilassamento dei legamenti o delle capsule articolari, *I*; se portano ostacolo alla continuazione del servizio, *M*.

Art. 84. — La retrazione permanente, ben verificata, d'uno o più tendini o muscoli, con lesione della funzione di un membro, *I*; incompatibile col servizio militare e superiore ai mezzi razionali dell'arte, *M*.

Art. 85. — L'artrite cronica, qualunque ne sia la causa, o reumatica o scrofolosa o traumatica e simili, già riescita ad esiti organici (come idrartro, tumor bianco, ipertrofia, prodotti morbosi di nuova formazione nell'articolazione), *I*; dopo tentati inutilmente tutti i presidi curativi, *M*.

Art. 86. — La notevole claudicazione da causa manifesta, *I*; se questa sia inamovibile e quella incompatibile col servizio, *M*.

Art. 87. — L'incurvatura notabile degli ossi lunghi, l'eccessiva convergenza o divergenza dei ginocchi; le deviazioni e la mala conformazione dei piedi, conosciute col nome di piede equino, varo, valgo, piede schiacciato, cioè con inclinazione ben evidente e pronunciata al lato interno dell'articolazione tibiotarsea, *I*; se incorreggibili ed insanabili, *M*.

Art. 88. — La lussazione permanente della prima o della seconda falange del dito pollice della mano o del dito grosso del piede, per cui una trovisi notevolmente addossata all'altra, od al corrispondente osso del metacarpo o del metatarso, *I*; quando incompatibile col servizio, *M*.

Art. 89. — L'unghia profondamente ed estesamente incarnata e consociata ad antiche esulcerazioni e fungosità, *I*; refrattaria a cura radicale, *M*.

Art. 90. — L'edema cronico abituale delle estremità inferiori, *I*; ribelle ai mezzi di cura, *M*.

Visto: *Il Ministro della Marina*
A. RIBOTY.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

SEZIONE DELLE PRIVATIVE INDUSTRIALI

ELENCO N° 61 (3° trimestre 1871) degli attestati di privativa industriale che hanno cessato d'esser validi per non eseguito pagamento della tassa annuale al 30 settembre 1871.

N° d'ordine	NOME, COGNOME E DOMICILIO DEI CONCESSIONARI	DOMICILIO ELETTO	ATTESTATI Volume	ATTESTATI Numero	PRIMA ANNUALITÀ ANTICIPATA Giorno Mese Anno	DURATA — Anni	TITOLO DEL TROVATO
1	Sommeiller Germano	Torino, stradale del Re, n. 64	2	356	12 aprile 1860	15	Perfectionnements apportés dans les pompes à comprimer les fluides élastiques.
2	Cazeiave G. e Comp.	Torino, via Carlo Alberto, n. 18	3	74	10 giugno 1861	15	Perfectionnements apportés dans les machines à mouler les briques, tuiles, etc.
3	Lampredi Cesare	Idem	5	258	6 giugno 1864	15	Vuotatura celere ed inodora dei bottini.
4	Colomb Philippe	Idem	5	245	14 maggio 1864	9	Perfectionnements dans les dispositions et les appareils pour faire les signaux.
5	Gwire Edwards Thomas	Idem	6	129	13 aprile 1865	13	Perfectionnements dans les moyens de suspendre les hamacs pour les militaires et autres usages.
6	Voelter Enrico	Idem	6	457	20 aprile 1866	6	Perfectionnements dans la fabrication du papier.
7	Zecchin Giuseppe	Venezia, a S. Marco, in calle del Cappello	7	371	7 giugno 1867	5	Miglioramenti nella macchina pel taglio delle perle (margherite) dalle canne di smalto o di vetro.
8	Borghesi Raffaello, Botti Raffaello e Bimboni Giovacchino	Firenze, via della Forca, n. 18	8	171	6 aprile 1868	15	Macchina per travasar il vino.
9	Mora Giovanni	Firenze, via della Vigna Nuova, n. 3	8	192	17 aprile 1868	10	Diga di montata dell'acqua marina.
10	Franchini Odoardo	Firenze, via de' Serragli, n. 68	8	194	16 aprile 1868	4	Battello preservatore nei naufragi.
11	Sardi Giuseppe e Macciò Carlo	Alessandria, via Maestra, n. 9	8	211	13 maggio 1868	4	Nuovo meccanismo per l'applicazione della macchina pneumatica alla vuotatura inodora delle fogne.
12	Doering Federico Bernardo	Torino, via Carlo Alberto, n. 18	8	227	23 aprile 1868	14	Perfectionnements dans les machines appareils et accessoires servant à percer et trancher les roches et autres minéraux.
13	Viglino Giacomo	Idem	8	243	11 maggio 1868	6	Nouvelle machine à vapeur rotative.
14	Chameroy Edmondo Agostino	Idem	8	275	29 maggio 1868	15	Compteur à eau ou à gaz.
15	Alers Giorgio	Firenze, piazza Sª Croce, n. 13	8	291	17 giugno 1868	6	Sul taglio degli alberi resinati mediante l'applicazione di una sega da alture o ad ala.
16	Betti Giuseppe	Milano, bastioni di Porta Garibaldi, n. 1	9	154	1 aprile 1869	3	Nuovo ritrovato o sistema per ottenere la morte e la stagionatura dei bozzoli da seta con gradi di calorico a rarefazione d'aria.
17	Palucchi Rosa ne' Ghilione	Pisa, fuori Porta alle Piagge, n. 375	9	190	27 aprile 1869	3	Tiratura a freddo dei bozzoli.
18	Greenwood Tommaso	Torino, via Carlo Alberto, n. 18	9	202	14 aprile 1869	3	Une méthode et des appareils perfectionnés pour la fabrication des chaussures (bottes, souliers, etc.)
19	House James e House Henri	Idem	9	205	12 aprile 1869	14	Perfezionamenti nelle macchine da cucire.
20	Pirola Luigi	Firenze, via Sª Reparata, n. 21	9	209	4 maggio 1869	3	Macchina-ruota con raggi parte fissi e parte mobili pel servizio promiscuo d'ogni veicolo tanto sulle strade ferrate che sulle strade ordinarie.
21	Lupi Pietro	Firenze, via del Fosso, n. 23	9	210	3 maggio 1869	6	Impiego dell'acqua salata nella lavatura delle sanse per l'estrazione dell'olio di uliva.
22	Venturi Camillo	Bologna, via Miola, n. 1064	9	220	10 maggio 1869	3	Perfezionamento negli apparecchi meccanici che servono alla ripulitura delle grane provenienti dalla macinazione e burattazione.
23	D'Hurcourt Roberto Edoardo Armando	Torino, via Carlo Alberto, n. 18	9	232	18 maggio 1869	6	Mode de combustion des gaz et vapeurs combustibles, ayant pour but de leur faire produire plus de lumière.
24	Moerath Giovanni	Idem	9	240	22 maggio 1869	3	Un bateau de barrage pour le nivellement du fond et la rectification des bords et du cours de rivières ou autres cours d'eau analogues.
25	Guigue Francesco	Idem	9	245	26 maggio 1869	6	Nouveau procédé pour la fabrication du gaz hydrogène carburé, etc.
26	Metal Company Limited	Genova, piazza Pellicceria, n. 5	9	249	2 giugno 1869	5	Piedini a sfera per uso d'ogni genere di mobili.
27	Frebault Gilberto Adolfo	Torino, via Carlo Alberto, n. 18	9	258	3 giugno 1869	6	Boîte modèle électorale.
28	Downie Hay e Harris Isaac Blyn	Idem	9	264	9 giugno 1869	3	Perfectionnements apportés aux fers à cheval.
29	Vanderacy Ferdinando	Idem	9	279	21 giugno 1869	6	Machine à faire les briques par compression.
30	Philippe Giuseppe, Kiesling Luigi e Kohlstadt Ferdinando	Idem	9	300	25 giugno 1869	5	Un éclairage avec emploi de l'oxigène.
31	Grivel Emilio	Idem	9	301	26 giugno 1869	15	Machine à travailler la pierre de construction.
32	Lafrogne Giulio Francesco	Idem	9	302	Id.	15	Système de fabrication locale de gaz d'éclairage.
33	Aurinetta Marc'Aurelio	Napoli, palazzo Monte Oliveto	9	343	12 maggio 1869	3	Sistema di conservazione delle carni alimentari.
34	Ollearo Antonio	Ivrea, via Napoleone	10	157	5 aprile 1870	3	Leva a nodo eccentrico.
35	Pavier-Lagage Jean-Baptiste Léopold	Torino, via Carlo Alberto, n. 18	10	158	8 aprile 1870	6	Disposition mécanique pour substituer le frottement de roulement au frottement de glissement et ses applications.
36	Trecco Don Lorenzo	Saluzzo, via allo Scalo	10	164	14 aprile 1870	2	Salfemetro a soffietto con canna.
37	Wheble J. Robert	Torino, via Carlo Alberto, n. 18	10	165	Id.	3	Perfezionamenti nei cappelli o coperture del capo.
38	Robiné Pierre Joseph	Idem	10	166	18 aprile 1870	6	Nouvelle chaudière à vapeur et son fourneau utilisant la chaleur perdue des fours à chaux, à ciment, circulaires.... ou autres.
39	Sartorio Luigi	Milano, via Chiusa, n. 4	10	170	Id.	2	Cartuccia metallica a molla con sportello, ed anche con calotta per fucile da caccia e da truppa a retrocarica.
40	Goutard Celestino Filippo	Torino, via Monte di Pietà, n. 22	10	173	21 aprile 1870	3	Nouveau système de remontoir et de mise à l'heure des montres et des pendules.
41	Gwynn Stuard	Torino, via Carlo Alberto, n. 18	10	182	12 aprile 1870	3	Combinazione e trattamento di certe sostanze per la formazione di cuscinetti o sostegni di macchine e di altre superficie di fregamento, sicchè esse più non richiedono di essere lubricate.
42	Guibert Adolfo	Sestri Ponente	10	185	20 aprile 1870	2	Peinture Guibert.
43	Bœuf Antonio e Nicolet Francesco	Torino, via Carlo Alberto, n. 18	10	186	26 aprile 1870	3	Système de vélocipèdes à pédales indépendants permettant de rendre la roue motrice folle sur son essieu, ou fixe, sans que les pieds quittent les pédales.
44	De Goesbriand Marc Hyacinthe	Idem	10	187	Id.	3	Machine à vapeur.
45	Baumgarten Carl e Block Siegfried	Torino, via Saluzzo, n. 1	10	191	28 aprile 1870	5	Notographe.
46	Gamma e Infanger (Ditta)	Firenze, via del Corso, n. 2	10	192	18 aprile 1870	2	Fucile a ripetizione sistema Gamma.
47	Guadagno Francesco	Napoli, via Travacari, n. 15	10	197	23 aprile 1870	2	Trebbiatrice nuovo sistema.
48	Porcinai Giovanni e Biagioni Giovanni	Firenze, via Magenta, n. 9	10	198	3 maggio 1870	3	Nuovo contatore meccanico con nuovo sistema d'applicazione ai mulini.
49	Riley Carlo, Robey Roberto e Clench Federico	Firenze, via Ricasoli, n. 9	10	199	22 aprile 1870	5	Perfezionamento nella costruzione e fabbricazione delle casse delle macchine a trebbiare.
50	Pozzone Vincenzo e Angelo Fratelli, Odasso Gerolamo e Aprile Giuseppe.	Savona, via Molo	10	205	13 aprile 1870	12	Fabbricazione di acido, estratto di legno di castagno, per uso di tintoria, col mezzo di caldaie a vapore recentemente perfezionate.
51	Premoli Zaccaria e figlio (Ditta)	Brescia, via del Teatro, n. 173	10	206	22 aprile 1870	3	Nuovo metodo sia di fabbricare fucili da caccia a retrocarica, sia di ridurre a retrocarica simil genere.
52	De Rechter ingegnere Giovanni	Bologna, via Ugo Bassi	10	208	20 aprile 1870	15	Nuovo sistema di forno per trattare il minerale di zolfo per raffinazione.
53	Pastore Salvatore	Napoli, via Palazzo Maddaloni	10	209	14 maggio 1870	5	Asse Pastore.
54	Huchen Théodore	Torino, via Carlo Alberto, n. 18	10	210	17 maggio 1870	5	Amélioration des chemins de fer sur les routes ordinaires, nommée: *Chemin de fer américain*.
55	Lasinio Ferdinando e Bertelli Raffaello	Firenze, via Nuova, n. 27	10	212	27 aprile 1870	3	Nuovo sistema d'apparecchio per illuminare sale e teatri, onde abolire le lumiere e i bracci alle pareti.
56	Moreno Federico e Ferrero Giovanni	Torino, via Carlo Alberto, n. 18	10	213	17 maggio 1870	3	Nouveau système de fusil se chargeant par la culasse et cartouches relatives.
57	Devoto Giacomo e Fratelli Barthe Giovanni e Gabriele	Genova, via Palestro, n. 17	10	218	20 maggio 1870	2	Nuovo sistema di consolidazione dei fianchi e membrature dei navigli sì in costruzione che già in uso.
58	Sauer Arthur, Sauer Gustave e Cachal Leonce	Torino, via Carlo Alberto, n. 18	10	219	21 maggio 1870	6	Procédé de panification.
59	Conti Natale	Firenze, via Nuova, n. 206	10	221	30 aprile 1870	3	Metodo di filare l'oro vero in tutte le sue forme e diametri applicabili in tutti gli usi sacri, militari e civili.
60	Lacroix Eugenio	Firenze, via Cavour, n. 27	10	226	23 maggio 1870	6	Système d'allumage instantané.
61	Treves David Samuel	Torino, via delle Rosine, n. 6	10	228	27 maggio 1870	3	Miglioramenti arrecati ai molini da caffè, farinacci, frutti secchi, sementi oleaginose, ecc.
62	Ellershausen Francis	Torino, via Carlo Alberto, n. 18	10	230	Id.	6	Système nouveau ou perfectionné pour l'utilisation de la force de l'eau s'écoulant dans de longues conduites closes.
63	Busca Giacomina a nome della Ditta Sorelle Busca	Milano, corso Porta Vigentina, n. 10	10	233	Id.	3	Macchina a tagliare la stoffa pei guanti *Paletot*.
64	Haussmann Eugène	Torino, via Carlo Alberto, n. 18	10	238	Id.	3	Cartouches d'allumettes et les moyens industriels de les fabriquer.
65	Lavagno Biagio	Casale Monferrato, via del Palazzo Civico, n. 9	10	241	1 maggio 1870	2	Fornace sistema Lavagno a fuoco perpetuo con fumaiolo movibile per la cottura della calce, gesso, materiali da costruzione e laterizi in genere.
66	Daninos Maurizio e Enriques Giacomo	Torino, via della Verna, n. 1	10	247	4 giugno 1870	6	Nuovo sistema per formazione di motte o panelle combustibili coi residui di oliva, cioè sanse, noccioli e buccette.
67	Moro prof. Giovanni	Firenze, via della Vigna Nuova, n. 8	10	256	7 giugno 1870	3	Processo per la solidificazione delle arene.
68	Werkmeister Alberto	Torino, via Goito, n. 9	10	262	20 giugno 1870	3	Mesureur compteur pour liquides.
69	Slingerland John Tein Eyck	Torino, via Monte di Pietà, n. 22	10	273	13 maggio 1870	6	Perfectionnements aux machines à composer.
70	Camerano Pietro	Sestri Ponente, via della Marina	10	278	23 giugno 1870	2	Freno Stop per le ancore.
71	Chalybaeus Gustavo Adolfo e De Giorgio Giuseppe	Bari	10	279	24 giugno 1870	15	Macchine a vapore a doppio giro senza trasmissioni.
72	Ferrero Vittorio Secondo	Torino, via Monte di Pietà, n. 22	10	280	25 giugno 1870	3	Procedimenti atti a ridurre la canapa ed altre materie filamentose alla morbidezza del lino e del cotone.
73	Henry Pierre	Savona	10	292	4 giugno 1870	15	Guindeau (dit moulinelle) système perfectionné à pompe (dit à jambon) et à angrenage combinés ou à jambon seul ou bien angrenage seul.
74	Forni Alessandro	Bologna, via Colombina, n. 1200	10	367	19 maggio 1870	10	Conservazione della mortadella in fette nelle scatole di latta.

Torino, dalla Direzione del R. Museo Industriale Italiano, addì 29 aprile 1872.

Il Direttore: G. CODAZZA.

ROMA — Tip. EREDI BOTTA, via de' Lucchesi, 4.

FEA ENRICO, Gerente.